

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 16 settembre 1992

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

**CORTE COSTITUZIONALE**



## S O M M A R I O

## ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- n. 58. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 28 luglio 1992 (della regione Lombardia).

Edilizia e urbanistica - Termini per l'approvazione degli strumenti urbanistici - Qualificazione del termine di centottanta giorni previsto dall'art. 9, secondo comma, del d.-l. n. 702/1978 (conversione in legge n. 3/1979), per l'approvazione del p.r.g., quale termine perentorio la cui decorrenza comporta, in base al principio del silenzio-assenso, la tacita approvazione, da parte della regione, dello strumento urbanistico adottato dal consiglio comunale dopo l'esame delle osservazioni presentate dalle associazioni sindacali e da altri enti pubblici ed istituzioni interessate - Attribuzione al Ministro per il coordinamento della protezione civile della facoltà di stipulare direttamente convenzioni con soggetti anche privati (istituti e gruppi di ricerca) per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile - Asserita indebita invasione della sfera di competenza primaria delle regioni in materia di edilizia ed urbanistica, sotto il profilo della violazione del principio che soltanto la regione ha il potere di emanare norme che attribuiscono alla sua inattività il significato di silenzio-assenso.

(D.-L. 1º luglio 1992, n. 325, artt. 3 e 10, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 117) . . . . . Pag. 9

- n. 59. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 31 luglio 1992 (della regione Puglia).

Edilizia e urbanistica - Termini per l'approvazione degli strumenti urbanistici - Qualificazione del termine di centottanta giorni previsto dall'art. 9, secondo comma, del d.-l. n. 702/1978 (conversione in legge n. 3/1979), per l'approvazione degli strumenti urbanistici quale termine perentorio la cui decorrenza comporta la tacita approvazione dello strumento urbanistico adottato con l'esame delle osservazioni da parte del consiglio comunale - Asserita indebita invasione della sfera di competenza regionale in materia di edilizia ed urbanistica, in contrasto con i principi della legge statale n. 142/1990 relativamente all'attribuzione alle regioni della programmazione socio-economica e pianificazione territoriale.

(D.-L. 1º luglio 1992, n. 325, art. 3).

(Cost., artt. 3 e 117) . . . . . » 14

- n. 60. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 agosto 1992 (della regione autonoma Valle d'Aosta).

Edilizia e urbanistica - Termini per l'approvazione degli strumenti urbanistici - Qualificazione del termine di centottanta giorni previsto dall'art. 9, secondo comma, del d.-l. n. 702/1978 (conversione in legge n. 3/1979), per l'approvazione del p.r.g., quale termine perentorio la cui decorrenza comporta, in base al principio del silenzio-assenso, la tacita approvazione da parte della regione, dello strumento urbanistico adottato dal consiglio comunale dopo l'esame delle osservazioni presentate dalle associazioni sindacali e da altri enti pubblici ed istituzioni interessate - Asserita indebita invasione della sfera di competenza primaria delle regioni in materia di edilizia ed urbanistica, sotto il profilo della violazione del principio che soltanto la regione ha il potere di emanare norme che attribuiscono alla sua inattività il significato di silenzio-assenso.

(D.-L. 1º luglio 1992, n. 325, art. 3).

(Statuto Valle d'Aosta, artt. 2 e 4) . . . . . » 16

n. 471. Ordinanza della pretura di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, del 17 giugno 1992.

**Processo penale - Procedimento pretorile - Richiesta di applicazione di pena pecuniaria - Omessa previsione nella legge di delega del c.d. patteggiamento in caso di sola pena pecuniaria - Lamentato eccesso di delega.**

(C.P.P. 1988, artt. 444, primo comma, e 563, primo comma, stesso codice).

(Cost., art. 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dirett. 45) . . . . . Pag. 18

n. 472. Ordinanza della pretura di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, del 17 giugno 1992.

**Processo penale - Procedimento pretorile - Richiesta di applicazione di pena pecuniaria - Omessa previsione nella legge di delega del c.d. patteggiamento in caso di sola pena pecuniaria - Lamentato eccesso di delega.**

(C.P.P. 1988, artt. 444, primo comma, e 563, primo comma, stesso codice).

(Cost., art. 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dirett. 45) . . . . . » 20

n. 473. Ordinanza del tribunale di Bolzano del 27 maggio 1992.

**Processo penale - Dibattimento - Imputato dichiarato contumace - Successiva presentazione dello stesso con prova di legittimo impedimento - Richiesta di patteggiamento - Consenso del p.m. - Ritenuta tardività della richiesta - Omessa previsione di rimessione in termini - Disparità di trattamento rispetto all'imputato legittimamente impedito, ma che abbia potuto fornire tempestivamente la prova dell'impedimento - Compressione del diritto di difesa.**

(C.P.P. 1988, artt. 446, primo comma, e 487, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 24) . . . . . » 20

n. 474. Ordinanza del tribunale di Savona del 20 gennaio 1992.

**Processo penale - Dibattimento - Divieto per il collegio giudicante di procedere alla lettura delle dichiarazioni già rese all'a.g. da coimputato già giudicato con separato procedimento, quando, comparso in seguito a citazione ai sensi dell'art. 210 del cod. proc. pen., costui si sia avvalso della facoltà di non rispondere - Lamentata disparità di trattamento - Compressione del diritto di difesa.**

(C.P.P. 1988, art. 513, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24) . . . . . » 21

n. 475. Ordinanza del tribunale di Savona del 27 novembre 1991.

**Reati tributari - Omessa annotazione di fatture fiscali nell'apposito registro - Non consentita definizione, previo pagamento di una determinata somma, di tale violazione formale costituente reato - Prospettata violazione del principio di uguaglianza per la diversa disciplina stabilita in ordine ad altre violazioni formali costituenti reato.**

(D.-L. 16 marzo 1991, n. 83, art. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1991, n. 154).

(Cost., art. 3) . . . . . » 23

n. 476. Ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 14 novembre 1991.

Espropriazione per pubblico interesse - Occupazione temporanea autorizzata ai sensi dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - Mancata previsione della possibilità per i proprietari dei beni occupati e sui quali è stata realizzata l'opera pubblica di agire in giudizio per il ristoro dei danni subiti - Incidenza sul diritto ad agire in giudizio nonché sul diritto di proprietà, che vengono compressi per effetto di proroghe legislative di termini in materia di occupazione temporanea finalizzata all'esercizio di lavori pubblici - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 5/1980, 223/1983, 67/1990 e 470/1990.

(Legge 1° marzo 1985, n. 42, art. 1, comma 5-bis; d.-l. 22 dicembre 1984, n. 901; d.-l. 29 dicembre 1987, n. 534, art. 14, secondo comma, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 47; legge 20 maggio 1991, n. 158, art. 22).

(Cost., artt. 24 e 42) . . . . . Pag. 24

n. 477. Ordinanza del pretore di Napoli del 24 marzo 1992.

Reato in genere - Trattamento sanzionatorio risultante dalla applicazione dell'istituto della continuazione - Reati di esecuzione di opere abusive in zone sottoposte a vincolo edilizio e violazione di sigilli, avvinti dal vincolo della continuazione - Possibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena dal momento che il più grave reato di violazione di sigilli (in quanto delitto), sul quale operare l'aumento di pena secondo le norme della continuazione è sanzionato con pena formalmente più grave (multa invece di ammenda) ma di minore entità - Irragionevole previsione di un trattamento sanzionatorio più severo per quegli imputati che abbiano commesso il solo reato edilizio sanzionato con pena edittale formalmente meno grave (in quanto contravvenzionale) ma di misura tale da non consentire la concessione del beneficio.

(C.P., art. 81, primo e secondo comma).

(Cost., art. 3) . . . . . » 28

n. 478. Ordinanza del pretore di Parma del 22 aprile 1992.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Termine di decadenza (dieci anni) per l'impugnativa in giudizio dei provvedimenti dell'I.N.P.S. - Prevista retroattività di tale disposizione tranne che per i processi già in corso alla data di entrata in vigore del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103 - Ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che hanno presentato domanda giudiziale prima di detta data e coloro che l'hanno presentata dopo, attesa la mancanza, prima di detta disposizione innovativa, di termini di decadenza o prescrizione - Incidenza sul principio dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore in caso di vecchiaia e sul principio dell'efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale della Corte costituzionale (in particolare della sentenza n. 314/1985 cui si ricollega il caso di specie, riguardante una domanda per «integrazione al minimo» - Irrazionale limitazione della retroattività in conseguenza di un fatto estrinseco quale la proposizione del giudizio.

Previdenza e assistenza sociale - Crediti previdenziali - Ritardata liquidazione - Corresponsione dei soli interessi legali - Lamentata omessa previsione del risarcimento integrale del danno (interessi legali e rivalutazione) - Disparità di trattamento di situazioni identiche - Incidenza sulla garanzia del trattamento previdenziale - Richiamo ai principi affermati nella sentenza n. 156/1991 - Violazione del giudicato costituzionale.

(D.-l. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, primo e secondo comma, convertito in legge 1° giugno 1991, n. 166; d.-l. 21 gennaio 1992, n. 14, art. 4; legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16).

(Cost., artt. 3, 38, 77, 101, 102, 104 e 136) . . . . . » 30

n. 479. Ordinanza della corte d'appello di Torino del 20 marzo 1992.

**Tributi in genere - Tasse automobilistiche - Omessa trascrizione nel p.r.a. dell'avvenuta cessione dell'autoveicolo a nuovo proprietario - Assoggettamento alla tassa automobilistica di coloro che, pur non essendo più proprietari, risultino tali dall'iscrizione al p.r.a. - Prospettata violazione del principio della capacità contributiva risultando questa ancorata al semplice dato formale della intestazione del veicolo nei registri del p.r.a.**

(D.-L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, trentaduesimo comma, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53).

(Cost., art. 53) . . . . . Pag. 35

n. 480. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo del 12 giugno 1992.

**Prevenzione (attività di) - Condannato a misure alternative - Fermo convalidato - Richiesta del p.m. di detenzione - Lamentata obbligatorietà per il g.i.p. di ottemperare a tale richiesta senza potere di controllo - Lesione del principio di soggezione del giudice alla sola legge e dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali - Incisione sulla libertà personale.**

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 25, secondo comma).

(Cost., artt. 13, 101 e 111) . . . . . » 37

n. 481. Ordinanza della pretura di Avezzano, sezione distaccata di Tagliacozzo, del 10 maggio 1992.

**Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Riconoscimento del periodo di leva, adempiuto prima del rapporto di lavoro, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità ai fini del trattamento previdenziale - Esclusione da tale beneficio per i dipendenti che hanno assolto tale obbligo prima del 30 gennaio 1987 - Irrazionalità - Disparità di trattamento - Violazione del principio per cui il servizio militare non può pregiudicare le posizioni di lavoro.**

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 52) . . . . . » 38

n. 482. Ordinanza della pretura di Trani, sezione distaccata di Canosa di Puglia, del 2 aprile 1992.

**Paesaggio - Zone di particolare interesse ambientale - Alterazione del corso d'acqua del fiume Ofanto dovuta a scarichi inquinanti - Trattamento sanzionatorio - Prevista applicabilità, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione (costituente diritto vivente), delle pene previste dall'art. 20, lett. c), della legge n. 47/1985 - Conseguente individuazione della sanzione attraverso un processo interpretativo - Prospettata violazione del principio di legalità della pena - Asserito contrasto con i principi di uguaglianza e della funzione rieducativa della pena in considerazione della diversa entità delle alterazioni realizzabili.**

(Legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-sexies).

(Cost., artt. 3, 13, 25 e 27) . . . . . » 39

N. 483. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Piacenza del 23 aprile 1992.

**Tributi in genere - Catasto edilizio urbano - Revisione delle tariffe d'estimo - Criteri - Riferimento, per gli immobili dei gruppi a, b e c al «valore di mercato ordinariamente ritraibile» - Ritenuto collegamento delle obbligazioni tributarie relative agli immobili ad un valore convenzionale e presuntivo - Prospettato contrasto con il principio della capacità contributiva.**

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 604, art. 6; d.m. 20 gennaio 1990; d.m. 27 settembre 1991).

(Cost., artt. 3 e 53) . . . . . Pag. 40

N. 484. Ordinanza del tribunale di Rieti del 12 maggio 1992.

**Reato in genere - Reati e pene (singoli reati) - Truffa - Dipendenti di enti creditizi pubblici - Qualificazione della condotta criminosa ai sensi dell'art. 640, secondo comma, n. 1, del cod. pen. (truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico) - Lamentata disparità di trattamento rispetto ai dipendenti di istituti di credito privati, i quali, per la stessa condotta fraudolenta, sono chiamati a rispondere a norma dell'art. 640, primo comma, del cod. pen. (truffa semplice) prevedente un più favorevole trattamento sanzionatorio - Irragionevolezza in considerazione della riconosciuta natura privatistica dell'attività creditizia indipendentemente dalla qualificazione giuridica dell'ente che l'esercita.**

(C.P., art. 640, secondo comma, n. 1).

(Cost., art. 3) . . . . . » 42

N. 485. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 15 aprile 1992.

**Giurisdizioni speciali - Tribunale superiore delle acque pubbliche - Componenti togati e non - Compensi - Lamentata sopravvenuta irrisorietà degli stessi - Violazione del diritto ad una giusta retribuzione - Irrazionalità - Disparità di trattamento rispetto ai componenti di altre giurisdizioni speciali - Violazione del principio di «buon andamento» degli organi giurisdizionali.**

(Legge 1° agosto 1959, n. 704, art. 1).

(Cost., artt. 3, 36 e 97) . . . . . » 43

N. 486. Ordinanza del tribunale di Verona del 14 maggio 1992.

**Processo penale - Dibattimento - Divieto per il collegio giudicante di procedere alla lettura delle dichiarazioni già rese all'a.g. da imputato di reato connesso già giudicato con separato procedimento, quando, comparso in seguito a citazione ai sensi dell'art. 210 del cod. proc. pen., costui si sia avvalso della facoltà di non rispondere - Lamentata disparità di trattamento - Lesione del principio di soggezione del giudice solo alla legge.**

(C.C.P. 1988, art. 513, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 101) . . . . . » 46

n. 487. Ordinanza del pretore di Padova del 16 giugno 1992.

**Stupefacenti e sostanze psicotrope - Consumo di stupefacenti desunto dal ricovero ospedaliero dell'interessato e dalle spontanee dichiarazioni rese - Impossibilità di applicare le sanzioni amministrative previste solo per la detenzione di stupefacenti in misura non superiore alla d.m.g. finalizzata al consumo - Conseguente esclusione della pregressa detenzione di stupefacenti da conseguenze sanzionatorie - Ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni (ritenute sostanzialmente analoghe).**

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 75 e 76).

(Cost., art. 3) ..... Pag. 48

n. 488. Ordinanza del tribunale di Rimini del 5 giugno 1992.

**Processo penale - Dibattimento - Omissione del deposito della lista dibattimentale da parte del p.m. - Impossibilità per il giudice di assumere d'ufficio i mezzi di prova privi del carattere di «novità» - Eccesso di delega - Violazione dei principi di obbligatorietà dell'azione penale, dell'accertamento della verità e del diritto alla prova.**

(C.P.P. 1988, art. 507).

(Cost., artt. 2, 24, 77 e 112) ..... » 49

n. 489. Ordinanza del tribunale di Rimini del 5 giugno 1992.

**Processo penale - Dibattimento - Omissione del deposito della lista dibattimentale da parte del p.m. - Impossibilità per il giudice di assumere d'ufficio i mezzi di prova privi del carattere di «novità» - Eccesso di delega - Violazione dei principi di obbligatorietà dell'azione penale, dell'accertamento della verità e del diritto alla prova.**

(C.P.P. 1988, art. 507).

(Cost., artt. 2, 24, 77 e 112) ..... » 50

n. 490. Ordinanza del pretore di Enna del 14 marzo 1992.

**Regione Sicilia - Inquinamento - Inseguimenti produttivi di interesse nazionale (nella specie: attività per la produzione di sali potassici) - Scarichi di reflui in acque superficiali eccedenti i limiti tabellari di cui alla legge statale n. 319/1976 - Proroga, con legge regionale, del termine di adeguamento degli scarichi ai limiti tabellari - Indebita interferenza da parte della regione nella materia penale di esclusiva competenza del legislatore statale.**

(Legge regione Sicilia 1° febbraio 1991, n. 8, art. 3).

(Cost., artt. 25 e 117) ..... » 51

# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 58

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 28 luglio 1992  
(della regione Lombardia)*

**Edilizia e urbanistica - Termini per l'approvazione degli strumenti urbanistici - Qualificazione del termine di centottanta giorni previsto dall'art. 9, secondo comma, del d.-l. n. 702/1978 (conversione in legge n. 3/1979), per l'approvazione del p.r.g., quale termine perentorio la cui decorrenza comporta, in base al principio del silenzio-assenso, la tacita approvazione, da parte della regione, dello strumento urbanistico adottato dal consiglio comunale dopo l'esame delle osservazioni presentate dalle associazioni sindacali e da altri enti pubblici ed istituzioni interessate - Attribuzione al Ministro per il coordinamento della protezione civile della facoltà di stipulare direttamente convenzioni con soggetti anche privati (istituti e gruppi di ricerca) per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile - Asserita indebita invasione della sfera di competenza primaria delle regioni in materia di edilizia ed urbanistica, sotto il profilo della violazione del principio che soltanto la regione ha il potere di emanare norme che attribuiscano alla sua inattività il significato di silenzio-assenso.**

(D.-L. 1º luglio 1992, n. 325, artt. 3 e 10, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 117).

Ricorso per illegittimità costituzionale proposto dalla regione Lombardia, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, dott. ing. Giuseppe Giovenzana, a ciò autorizzato con delibera della giunta regionale n. 25699, assunta il 14 luglio 1992, rappresentata e difesa, per mandato in calce al presente atto dagli avv. ti Maurizio Steccanella, del foro di Milano, e Giovanni C. Sciacca, del foro di Roma, presso il quale ultimo, in Roma, via G.B. Vico, n. 29, è eletto il domicilio; contro e nei confronti di Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente in carica, sedente in Roma, palazzo Chigi, piazza Colonna, e legalmente domiciliata presso l'avvocatura generale dello Stato, in Roma via dei Portoghesi, 12; per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 3, e 10, secondo comma, seconda parte, del d.-l. 1º luglio 1992, n. 325, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 154 del 2 luglio 1992, recante «differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti».

## FATTO

1. — Sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 154 del 2 luglio 1992, è stato pubblicato il decreto-legge in epigrafe, il quale — come d'altra parte attesta la genericità del titolo che lo contraddistingue — contiene, in 41 articoli (l'ultimo dei quali relativo alla retroattività di talune sue parti), una congerie di disposizioni, tra le più disparate e con riferimento alle materie più diverse fra loro: dalla durata massima dell'occupazione di urgenza nelle procedure di espropriazione per causa di p.u., agli interventi per la torre di Pisa, all'assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari, alle provvidenze per la maestranze del cantiere Enel di Gioia Tauro, alle funzioni dirigenziali presso l'A.N.A.S., e via dicendo.....

2. — Tra le tante norme inserite in quel decreto-legge, vi è l'art. 3, il quale reca il titolo «Termine per l'approvazione di strumenti urbanistici», e recita testualmente: «Il termine massimo di centottanta giorni previsto dall'art. 9, secondo comma, del d.-l. 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, deve considerarsi perentorio e la sua decorrenza comporta la tacita approvazione dello strumento urbanistico adottato con l'esame delle osservazioni da parte del consiglio comunale».

3. — Il termine reso, in tal modo, «perentorio», e alla scadenza del quale il decreto-legge qui impugnato ha inteso ricollegare il rilevantissimo e del tutto innovativo, effetto di approvazione tacita di strumenti urbanistici generali (il richiamo alla lettera *b*) dell'art. 9 del d.-l. del 1978 ed al secondo comma di esso, nonché l'ulteriore richiamo all'esame delle osservazioni da parte del consiglio comunale, non possono lasciare alcun dubbio su questo ultimo punto!) è, in realtà, un termine che le richiamate disposizioni (decreto-legge e legge di conversione) del 1978 e del 1979 ponevano, a livello di «principio», con criterio per ottemperare al contestuale obbligo delle regioni, di legiferare in tal senso, in materia (urbanistica) indiscutibilmente e interamente trasferita alla loro competenza legislativa *ex art. 117* della Costituzione.

4. — Infatti, il testo del decreto-legge n. 702/1978, convertito con modificazioni nella legge n. 3/1979, così si esprimeva;

Primo comma: «Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le regioni, qualora non abbiano già provveduto, dovranno emanare norme per accelerare le procedure per la formazione e l'approvazione degli strumenti urbanistici. Tali norme dovranno informarsi ai seguenti principi:

a) ..... (Omissis) .....

b) stabilire il termine massimo entro il quale la regione deve adottare il provvedimento definitivo di approvazione;

c) ..... (Omissis) .....

Secondo comma: «Il termine massimo di cui al precedente comma, lettera b), non può essere superiore a centottanta giorni per il piano regolatore generale e tale termine deve essere adeguatamente ridotto per gli altri atti urbanistici .... ecc.....».

5. — In altre parole, per il combinato disposto dell'art. 9 del d.-l. n. 702/1978, convertito in legge n. 3/1979, e dell'art. 3 del d.-l. 1° luglio 1992, n. 325 oggetto del presente ricorso, gli strumenti urbanistici generali si riterranno tacitamente approvati dalla regione, decorsi centottanta giorni dall'avvenuto esame, da parte del consiglio comunale, delle osservazioni; *rectius*: decorsi centottanta giorni dalla data di invio alla regione (per l'approvazione) della delibera del consiglio comunale che abbia preso in esame le osservazioni presentate, con riferimento ad uno strumento urbanistico generale precedentemente adottato.

6. — Si determina, in tal modo, una serie di effetti giuridici di estrema rilevanza ed aventi la portata di sovvertire in radice il sistema della pianificazione urbanistica e territoriale.

Infatti:

A) un termine, a suo tempo posto come «principio» per l'emananda legislazione delle regioni, in materia di indiscussa loro competenza primaria, diventa, viceversa, un termine imposto direttamente da un atto legislativo dello Stato, per il compimento e l'emanazione di un determinato e specifico provvedimento amministrativo regionale (approvazione dei piani regolatori generali) che quella emananda legislazione avrebbe dovuto, invece, regolamentare — come è ovvio e come è istituzionalmente innegabile — essa stessa;

B) risulta introdotto nell'ordinamento l'istituto dell'approvazione tacita degli strumenti urbanistici generali, vale a dire il silenzio-assenso sulla formazione dei piano regolatori generali, ben noto essendo con l'approvazione regionale di questi ultimi (che ora si vuole ammettere in forma «tacita») è — in realtà — una «co-formulazione» dell'atto pianificatorio, in relazione alla quale si è sempre parlato di atti caratterizzati da procedimento di «formazione successiva (adozione-approvazione regionale)».

7. — la disposizione oggetto del presente ricorso si appalesa, in tal modo, costituzionalmente illegittima, per gravissima violazione dell'art. 117 della costituzione, risolvendosi nell'autentica espropriazione della funzione — tipicamente regionale — di sottoporre ad approvazione i piani regolatori generali adottati dai comuni, e nella conseguente vanificazione potenziale del contenuto della funzione di pianificazione di più vasta area (sovracomunale, territoriale, regionale), la quale, come è evidente, sarà condizionata, nel suo concreto esercizio, da già avvenute pianificazioni comunali che la regione, in realtà, non ha approvato .....

Il caso, pur collocandosi all'interno di un'insistente ed inquietante tendenza del legislatore statale alla «riappropriazione» di funzioni trasferite alle regioni e a queste ultime spettanti per dettato della Carta costituzionale, appare talmente macroscopico da potersi definire — sino ad oggi — senza precedenti .....

8. — Il d.-l. 1° luglio 1992, n. 325, poi all'art. 10, secondo comma, ultima parte, attribuisce direttamente ad un organo dello Stato (Ministro per il coordinamento della protezione civile) la potestà di «stipulare apposite convenzioni con istituti, gruppi», (anche privati, quindi!) «ed enti di ricerca ....» per il «perseguimento» (in genere!) «di specifiche finalità di protezione civile».

## DIRITTO

I. In ordine alla prima delle disposizioni del decreto - legge qui impugnato (art. 3), si deduce e si rileva quanto segue.

La prima legge urbanistica generale apparsa nell'ordinamento italiano — 17 agosto 1942, n. 1150 — introducendo con carattere di generalità l'istituto del piano regolatore generale di livello comunale (in precedenza vi erano stati taluni esempi di strumenti urbanistici-edilizi di grandi città, adottati ed approvati con leggi speciali *ad hoc*, quale quello per il risanamento della città di Napoli, ecc.), prevedeva, all'art. 10 che ciascun piano regolatore generale, una volta adottato, pubblicato e sottoposto alle eventuali «osservazioni», fosse approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici.

Tale funzione di approvazione è stata quindi, trasferita alle regioni, in attuazione dell'art. 117 della Costituzione (che include l'urbanistica nelle materie di piena competenza regionale), con l'art. 1, lettera *d*) del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 («l'approvazione dei piani regolatori generali»).

Successivamente, l'art. 80 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ha avuto cura di specificare che nelle funzioni in materia urbanistica rientrano «tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo ...», laddove, il susseguente art. 81 non opera alcuna riserva a favore dello Stato in materia di vigilanza, controllo e approvazione degli strumenti urbanistici generali adottati dai comuni.

Sebbene trattisi di nozioni di comune conoscenza, non guasta rammentare che l'attribuzione — operata dal legislatore «accentratore» e «statalista» del 1942 — di un generale potere di «vigilanza sull'attività urbanistica» (secondo comma dell'art. 1 della legge n. 1150/1942), la cui estrensicazione più palese e più incisiva consisteva, proprio, nella potestà di approvazione dei piani regolatori generali *ex art.* 10 della medesima legge, rispondeva alla dichiarata esigenza di «assicurare .... il rispetto dei caratteri tradizionali, di favorire il disurbanamento e frenare la tendenza all'urbanesimo ...». Poteva trattarsi di finalità socio-politiche del regime dell'epoca, ma sta di fatto, che nel momento storico nel quale, viceversa, in attuazione della Costituzione della Repubblica, la funzione urbanistica venne — con il d.P.R. n. 8 già citato — trasferita alle regioni, codesta ecc.ma Corte costituzionale, con sua sentenza n. 141 dello stesso anno (1972), ebbe cura di precisare che trattavasi di funzione avente ad oggetto «l'assetto e lo incremento edilizio dei centri abitati», laddove la già citata norma — per così dire «confermativa» del trasferimento già operato nel 1972 — di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 616/1977 dava, della funzione trasferita, una definizione amplissima, riassunta nel concetto di «disciplina dell'uso del territorio» e articolata in poteri regionali «conoscitivi, normativi, e gestionali» delle attività che innovano e modificano, appunto, l'utilizzo (uso) del «suolo».

Il coronamento di siffatta evoluzione sistematico-interpretativa è dato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, sulla «edificabilità dei suoli», la quale ha praticamente reso obbligatoria la predisposizione di uno strumento urbanistico generale da parte di tutti i comuni della Repubblica.

Quale, allora, la *ratio* di un sistema che, sia prima che dopo la regionalizzazione della funzione in argomento, vi pone al centro un potere di approvazione degli strumenti urbanistici, la redazione-adozione dei quali resta pur sempre funzione squisitamente ed essenzialmente comunale?

La risposta non è difficile.

Allo Stato (nella vigenza del regime statalista ed accentratore) e, poi — dopo la modifica dell'assetto istituzionale nella Repubblica — alle regioni compete, infatti, una funzione di pianificazione di vasta area, già individuata nei «piani territoriali di coordinamento», previsti dall'art. 5 della legge n. 1150/1942 (anche se, in concreto, rimasti lettera morta in quella fase storica), allo scopo di «orientare e coordinare l'attività urbanistica da svolgere in determinate parti del territorio ...».

Tale funzione (pianificazione di vasta area) risulta ... semmai rinvigorita dopo l'avvento dell'ordinamento regionale, in occasione del quale la pianificazione «territoriale di coordinamento» di livello sovracomunale è stata anch'essa pacificamente trasferita con il d.P.R. n. 8/1972 e ridisegnata in chiave «estensiva» dall'art. 80 del d.P.R. n. 616/1977, sempre facendone titolare la regione (non ve n'è traccia, infatti nell'art. 81 del citato d.P.R. n. 616, sulle «riserve» statali, che si occupa solo della realizzazione delle opere pubbliche).

Da ultimo, la legge 8 giugno 1990, n. 142, allorché attribuisce alla provincia (art. 15, seconda comma una «nuova» potestà di redigere ed adottare essa stessa piani territoriali di coordinamento, demanda tuttavia, alla regione (terzo e quarto comma) il potere di «approvare» anche quei piani di più vasta area (provinciali) per assicurare la «conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale», senza far venir meno, comunque il potere della regione di formulare un proprio «piano territoriale di coordinamento».

Questo ultimo istituto appare «recuperato» nelle singole leggi urbanistiche regionali, e la ricorrente regione Lombardia vi dedica gli articoli da 4 a 7 della propria legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, assegnando ad esso il ruolo di stabilire norme, criteri e parametri per la pianificazione di livello comunale (art. 4, lettera *f*), nonché quello fondamentale, di inserirvi «prevalenti sulla pianificazione urbanistica comunale (art. 4, lettera *h*), nonché «immediatamente vincolati anche nei confronti dei privati» (il che dubitavasi, in dottrina, che fosse, nella vigenza del ..... disapplicato art. 5 della legge urbanistica generale del 1942, consentito e conforme al sistema....).

Per poter esercitare queste complesse funzioni di coordinamento della pianificazione urbanistica e di pianificazione urbanistica «diretta» di vasta area, dunque, la «approvazione» dei piani regolatori generali comunali diventa momento essenziale e insopprimibile, che si identifica nella possibilità di operare scelte, anche a livello di pianificazione comunale che non contraddicano né detto coordinamento territoriale, né l'esercizio della pianificazione regionale diretta di vasta area.

Si tratta, infatti, di una autentica «approvazione nel merito» (e non di mero esercizio della vigilanza e del controllo), comprensiva della facoltà di accogliere-respingere «osservazioni» fatte allo strumento nei confronti del comune e da quest'ultimo accolte, respinte, o non esaminate, e comprensiva altresì della facoltà di apportare modificazioni *ex officio* allo strumento comunale.

Ciò ha portato, da sempre, la dottrina e la giurisprudenza a riconoscere che, in definitiva, il piano regolatore generale comunale è atto «a formazione successiva» ed è atto «complesso» (se pure si parli di complessità «diseguale»).

Orbene, la introduzione di una approvazione tacita, cioè di una approvazione per silenzio-assenso (silenzio approvazione), quale quella operata con l'art. 3 del d.-l. n. 325/1992, quale effetto «automatico» della «scadenza» di un termine che le sole leggi regionali avrebbero dovuto prevedere e che, viceversa, il legislatore statale (in sede di decretazione governativa di urgenza) ha inteso definire direttamente come «perentorio», si risolve nella effettiva espropriazione della funzione regionale di «governo» (nel senso di coordinamento) dello uso del territorio, dal momento che il piano regolatore generale approvato per «silenzio» a seguito dalla scadenza di un termine che potrebbe essere reso oggettivamente non osservabile (si pensi solo alla occasionale contemporaneità di molteplici piani regolatori generali adottati da vari comuni, anche capoluogo, renderebbero lo sviluppo urbanistico dei comuni della regione una .... «pelle di leopardo» urbanisticamente «casual» (duplicazioni di insediamenti, concomitanze incompatibili, compromissioni ambientali, lacerazione del sistema trasportistico e della mobilità, ecc. ecc.), rispetto alla quale cesserebbe di aver senso e significato ogni .... velleitario proposito di esercitare funzioni di coordinamento territoriale di vasta area, e che si traduce, dunque, nella autentica «soppressione» della funzione urbanistica regionale che in ciò principalmente (se non esclusivamente) consiste.

La approvazione dei piani regolatori generali risulterebbe «declassata» a mera funzione di «controllo eventuale...».

Ciò costituisce indubbia violazione dello art. 117 della Costituzione, in quanto «svuota», di fatto, di qualunque rilevante contenuto la materia «urbanistica», quale materia di competenza regionale, e costituisce altresì indiretta violazione di legge dichiarata di «principi fondamentali» emendabile solo «espressamente», quale la legge n. 142/1980 con riferimento agli artt. 1., terzo comma, e 15, terzo e quarto comma.

D'altra parte, se pure è costante insegnamento di codesta ecc.ma Corte che non compete alle regioni ricorrenti dedurre, in chiave di illegittimità costituzionale, eventuali violazioni dello art. 77, secondo comma, della Costituzione, con riferimento ai limiti del potere di decretazione di urgenza, non si può non rilevare, se si vuole come notazione *ad colorandum* che, nella fattispecie, la detta gravissima manomissione del contenuto della funzione spettante alle regioni è operata con un decreto-legge che interviene «per straordinaria necessità ed urgenza» (?) dopo ..... tredici anni dalla «scadenza» di quel «termine» che era stato assegnato alle regioni per legiferare esse stesse!

Ciò che, viceversa, costituisce autentico problema di rilevanza giuridico-costituzionale, del quale si investe la Corte ecc.ma, è quello di verificare se possasi, in via generale, modificare con decreto-legge i «principi» posti, con legge c.d. «quadro», per la legislazione regionale attuativa.

Infatti, quel termine di centoottanta giorni per la approvazione degli strumenti urbanistici generali era stato espressamente dichiarato, dallo art. 9 del d.-l. n. 702/1978, convertito nella legge n. 3/1979, un «principio» al quale avrebbe dovuto attenersi la emananda legislazione regionale, e davvero non sembra, in punto di legittimità costituzionale, che possasi — da parte dello Stato — modificare i «principi» che esso stesso ha dettato a quel fine, con proprio «decreto legge» recante disposizioni «puntuali» determinative di effetti nuovi e diversi (la approvazione-tacita degli strumenti).

Infine, deve essere opportunamente dedotto e rilevato che la regione Lombardia, ricorrente in questa sede, ebbe ad emanare propria legge 12 marzo 1984, n. 14, intitolata «Norme per la approvazione degli strumenti urbanistici attuativi», recante — dopo la entrata in vigore della legge statale 8 gennaio 1979, n. 3 (di conversione del d.-l. n. 702/1978 -- la disciplina delle modalità e dei termini temporali di approvazione di taluni strumenti urbanistici attuativi.

Orbene, quella legge regionale, non faceva alcuna menzione di «termini» per la approvazione degli strumenti generali, ma il governo della Repubblica nulla ebbe ad eccepire od osservare, e non «rinviò», né impugnò quella legge regionale, che pure, non recepiva il «principio» posto nel 1978-1979, per cui non trova alcuna logica giustificazione (canone della ragionevolezza previsionale) la attuale decretazione di urgenza (?) disposta nei termini che costituiscono l'oggetto del presente ricorso.

Del resto, codesta, ecc.ma Corte costituzionale, con la recentissima sua sentenza 18 giugno-1° luglio 1992, n. 306, ha riconosciuto rango e vigore di principio alla disposizione contenuta nell'art. 14, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (regolatrice del procedimento amministrativo), il quale esclude la possibilità del silenzio-assenso quando trattasi di amministrazioni (non soltanto statali, peraltro!) preposte alla tutela ..... paesaggistico-territoriale (e non solo «del paesaggio...»).

Non è chi non veda che le regioni, nell'esercizio delle funzioni loro propri e in materia urbanistica, sono, per l'appunto, amministrazioni preposte alla tutela territoriale (anche, per la verità, sotto l'aspetto propriamente paesaggistico), dal che discende *de plano* che l'art. 3 del d.-l. n. 325/1992, qui impugnato, non potrà non essere giudicato, dalla Corte costituzionale, a pena di vistosa, inimmaginabile incoerenza, ugualmente contrastante con il testè riconosciuto generale principio!

II. Il d.-l. n. 325/1992, inoltre, contiene allo art. 10 secondo comma, ultima parte, la previsione di una facoltà del Ministro c.p.c. di stipulare direttamente convenzioni con i soggetti di ogni specie (istituiti, gruppi ed enti di ricerca), evidentemente anche privati, «per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile».

Nonostante la genericità della dizione, la norma lascia comprendere che si tratterebbe di «supporti consulenziali, informativi e conoscitivi» dei quali lo Stato intende avvalersi per, poi, attuare iniziative od operare interventi in materia di protezione civile, ovvero ai quali, demandare interventi ed iniziative che esso stesso non ritiene di eseguire direttamente.

Orbene, per siffatte finalità, la legge 8 dicembre 1970, n. 996, già prevede, al suo art. 7, secondo e terzo e quinto comma, la istituzione di comitati regionali, ciascuno presieduto dal presidente della giunta regionale, ai quali è affidato, tra l'altro, il coordinamento degli interventi non di competenza dello Stato, nell'ambito della protezione civile.

A sua volta, l'art. 53 del d.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66, oltre a richiamare quei comitati regionali e le loro funzioni, si riallaccia alle funzioni trasferite o delegate alle regioni dai dd.PP.RR. nn. 8/1972 e 616/1977.

Non è chi non veda che il «libero» affidamento, da parte del Ministro c.p.c., mediante semplici atti di convenzione dei quali non si precisano né limiti, né contenuti, di funzioni «concorrenti», o suscettibili di interferenza, ad organismi esterni ed anche privati, è ipotesi che vulnera, ovvero condiziona o vanifica lo esercizio delle funzioni trasferite alle regioni, laddove, quando trattasi di funzioni delegate, viene in gioco la nozione di «deleghe organiche», vale a dire strettamente connesse alle funzioni trasferite che, secondo lo insegnamento di codesta ecc.ma Corte (sent. 11/19 maggio 1989, n. 559, presidente Saja, rel. Baldassarre), sono anch'esse oggetto di tutela costituzionalmente rilevante allorché lo Stato pretenda di conculcarne lo esercizio o di comprometterne la effettività.

P. Q. M.

*Chiede che codesta Corte costituzionale ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117 della Costituzione e altresì per violazione di principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, oltre che per palese irragionevolezza previsionale, l'art. 3, nonché l'art. 10, secondo comma, ultima parte del d.-l. 1° luglio 1992, n. 325, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 154 del 2 luglio 1992, con ogni conseguente statuizione;*

*Si deposita copia autentica della Deliberazione della giunta regionale della Lombardia, concernente la proposizione del ricorso, nonché del decreto-legge oggetto della impugnazione, sebbene trattasi di atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

Avv. Maurizio STECCANELLA - Avv. Giovanni C. SCIACCA

N. 59

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 31 luglio 1992*  
(della regione Puglia)

**Edilizia e urbanistica - Termini per l'approvazione degli strumenti urbanistici - Qualificazione del termine di centottanta giorni previsto dall'art. 9, secondo comma, del d.-l. n. 702/1978 (conversione in legge n. 3/1979), per l'approvazione degli strumenti urbanistici quale termine perentorio la cui decorrenza comporta la tacita approvazione dello strumento urbanistico adottato con l'esame delle osservazioni da parte del consiglio comunale - Asserita indebita invasione della sfera di competenza regionale in materia di edilizia ed urbanistica, in contrasto con i principi della legge statale n. 142/1990 relativamente all'attribuzione alle regioni della programmazione socio-economica e pianificazione territoriale.**

(D.-L. 1° luglio 1992, n. 325, art. 3).

(Cost., artt. 3 e 117).

Ricorso della regione Puglia in persona del presidente della giunta regionale in carica, difeso e rappresentato, come da procura speciale a margine degli avvocati proff. Aldo Loiodice e Giorgio Recchia e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma a corso Trieste, 88, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona del titolare della carica *pro-tempore*, avverso il d.-l. 1° luglio 1992, n. 325, avente ad oggetto «differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti» ed in particolare l'art. 3 del d.-l., avente ad oggetto «termini per l'approvazione di strumenti urbanistici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1992, serie generale n. 154.

PREMESSO IN FATTO

1. — Con l'art. 9 del d.-l. 10 novembre 1978, n. 702 (convertito con modificazioni della legge 8 gennaio 1979, n. 3, è stato — tra l'altro — stabilito che «entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le regioni, qualora non abbiano già provveduto, dovranno emanare norme per accelerare le procedure per la formazione l'approvazione degli strumenti urbanistici. Tali norme dovranno informarsi ai seguenti principi:

- a) prevedere termini per ogni fase relativa all'*iter* di adozione degli strumenti urbanistici;
- b) stabilire il termine massimo entro il quale la regione deve adottare il provvedimento definitivo di approvazione;
- c) definire le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inosservanza da parte di comuni dei termini fissati.

Il termine massimo di cui al precedente comma, lett. b), non può essere superiore a centottanta giorni per il piano regolatore generale e tale termine deve essere adeguatamente ridotto per gli altri atti urbanistici che, secondo le norme regionali, sono assoggettabili alla formale approvazione della regione».

2. — In attuazione di tale previsione, l'art. 16 della legge regionale (Puglia) 31 maggio 1980, n. 54, ha provveduto ad articolare la procedura di formazione ed approvazione del piano regolatore comunale in modo tale da pervenire al perfezionamento del piano nei termini ipotizzati dalla normativa statale.

In particolare è stato stabilito, quanto ai tempi di formazione dello strumento, che, entro quindici giorni dall'adozione, il piano è depositato presso la segreteria ove resta pubblicato per trenta giorni. Le osservazioni, da proporsi nei trenta giorni successivi, sono esaminate dal consiglio comunale nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di proposizione delle osservazioni.

Nei successivi quindici giorni gli atti della procedura sono rimessi alla regione.

Tutti gli adempimenti di quest'ultima debbono poi compiersi nel termine di centoventi giorni dal momento di ricezione degli atti.

3. — Con la disposizione dell'art. 3 del d.-l. n. 325 del 1° luglio 1992, avverso la quale si ricorre, è stato, infine, stabilito che «il termine massimo di centottanta giorni previsto dall'art. 9, secondo comma, del d.-l. 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, deve considerarsi perentorio e la sua decorrenza comporta la tacita approvazione dello strumento urbanistico adottato con l'esame delle osservazioni da parte del consiglio comunale».

In considerazione di quanto previsto dall'art. 117, primo comma, della Costituzione e dell'assetto della materia così come delineato dall'art. 1 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, e dall'art. 80 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, non v'è dubbio che la vista previsione dell'art. 3 del d.-l. n. 325/1992 risulta illegittima sul piano dei principi costituzionali e, pertanto, essa viene impugnata dalla regione Puglia, per i seguenti motivi in

#### DIRITTO

1. — Il procedimento di approvazione del piano regolatore è incompatibile per natura e contenuti con la previsione di automatica maturazione dell'atto di approvazione per silenzio-assenso.

È infatti ben noto che l'atto d'approvazione costituisce provvedimento complesso nel quale confluiscono sia l'attività di formazione del comune (con le relative competenze e con i relativi ambiti di discrezionalità), sia l'attività di approvazione ed eventuale modifica della regione (anche qui con i relativi ambiti di specifica competenza e discrezionalità).

È altresì ben noto che nel procedimento di formazione del piano regolatore (o di altro strumento di pianificazione urbanistica a carattere generale) l'ambito di attività di competenza della regione non si esaurisce nell'assolvimento di funzioni di mero controllo circa il corretto svolgimento dell'attività di pianificazione da parte del comune, ma comporta — invece — l'esercizio di potestà primaria di pianificazione e programmazione che si attua anche attraverso l'esercizio dei poteri di modifica d'ufficio (art. 10, secondo comma, e segg. della legge n. 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni).

Risulta, perciò, del tutto evidente che la previsione di una maturazione del provvedimento di approvazione, come conseguenza del semplice decorso del termine assegnato, è incompatibile con la natura e l'assetto dei poteri regionali in materia in quanto finisce con eliminare potenzialmente — o comunque elidere in modo sostanziale — le potestà proprie della regione che debbono essere invece esercitate in modo positivo e concreto perché si possa concepire la stessa esistenza dell'atto di approvazione.

Dal ché la violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione.

2. — Per di più, la norma dell'art. 3 del decreto-legge n. 325/1992, ottiene e raggiunge il detto risultato incidendo sul procedimento di formazione del piano regolatore nella sola parte di esso nel quale si articolano le attività di competenza della regione. Tale previsione risulta del tutto irrazionale anche in considerazione dell'intento perseguito con la norma dell'art. 9 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, che si dice di voler modificare.

Quest'ultima disposizione è, infatti, concepita per accelerare il procedimento di formazione del piano regolatore considerato nel suo complesso. Si prevede così — tra l'altro — che vengono indicati i termini massimi relativi alle fasi di formazione dello strumento in sede comunale. Con la conseguenza che tutto il procedimento che ne deriva, tanto in sede comunale come regionale, appare improntato all'esigenza di concentrazione ed accelerazione delle attività di formazione e perfezionamento del piano regolatore.

La disposizione dell'art. 3 del decreto-legge n. 325/1992, tradisce invece ed elude tale logica complessiva e risulta irragionevole rispetto all'intento che il legislatore manifesta di voler perseguire.

Essa infatti incide — come già osservato — sul solo ambito del procedimento di competenza regionale privando la regione delle proprie competenze e potestà e, dà luogo ad un sistema nel quale risulta possibile che l'amministrazione comunale adotti il piano regolatore, ne rinvii *sine die* la trasmissione alla regione per l'approvazione (con l'intento di sfruttare — ad esempio — gli effetti di salvaguardia) e poi ottenga ugualmente di far scattare a danno della regione il meccanismo di maturazione del provvedimento di approvazione per silenzio assenso.

Sotto il profilo in esame non è perciò dubbio che debba rilevarsi a carico dell'art. 3 del decreto-legge n. 325/1992, oltre alla violazione dell'art. 117, anche quella dell'art. 3 della Costituzione (per quest'ultima norma, quanto meno, sotto il profilo dell'irrazionalità).

3. — La norma dell'art. 3 del decreto-legge n. 325/1992, impugnata, incide anche in modo evidente oltre che sul contenuto delle potestà della regione in materia di urbanistica, anche sulla organizzazione delle relative procedure.

Nel caso che riguarda la regione Puglia, come ricordato nelle premesse di fatto, quelle procedure sono state compiutamente regolate ed articolate con la legge regionale 31 maggio 1980, n. 54: norma che tiene conto delle disposizioni di accelerazione di cui al decreto-legge n. 702/1978.

In altri termini, nel caso in esame, la nuova norma è andata ad incidere su di un ambito integralmente regolato dall'autonomia regionale, per di più con modalità conformi alle indicazioni della ricordata legislazione statale.

Appartenendo l'organizzazione e regolamentazione della materia urbanistica all'ambito garantito all'autonomia regionale, è certo che la norma impugnata si pone, sotto questo profilo, in violazione dell'art. 117 della Costituzione e dei principi che da tale norma derivano.

#### CONCLUSIONI

*La regione Puglia ricorrente chiede che la ecc.ma Corte voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 1º luglio 1992, n. 325, per contrasto con gli artt. 3 e 117 della Costituzione.*

Bari-Roma, addì 23 luglio 1992

Avv. prof. Aldo LOIODICE - Avv. prof. Giorgio RECCHIA

92C0937

#### N. 60

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 agosto 1992  
(della regione autonoma Valle d'Aosta)*

**Edilizia e urbanistica - Termini per l'approvazione degli strumenti urbanistici - Qualificazione del termine di centottanta giorni previsto dall'art. 9, secondo comma, del d.-l. n. 702/1978 (conversione in legge n. 3/1979), per l'approvazione del p.r.g., quale termine perentorio la cui decorrenza comporta, in base al principio del silenzio-assenso, la tacita approvazione da parte della regione, dello strumento urbanistico adottato dal consiglio comunale dopo l'esame delle osservazioni presentate dalle associazioni sindacali e da altri enti pubblici ed istituzioni interessate - Asserita indebita invasione della sfera di competenza primaria delle regioni in materia di edilizia ed urbanistica, sotto il profilo della violazione del principio che soltanto la regione ha il potere di emanare norme che attribuiscono alla sua inattività il significato di silenzio-assenso.**

(D.-L. 1º luglio 1992, n. 325, art. 3).

(Statuto Valle d'Aosta, artt. 2 e 4).

Ricorre la regione autonoma Valle d'Aosta, in persona dell'on.le Presidente della giunta regionale, dott. Flavio Lanivi, autorizzato con delibera della Giunta Regionale del 24 luglio 1992, n. 6780 rappresentato e difeso (in virtù di procura autenticata dal notaio Bastrentadi Aosta del 29 luglio 1992, rep. n. 14348) dall'avv. prof. Gustavo Romanelli, e presso lo studio del medesimo elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria n. 5, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dell'on. Presidente del Consiglio *pro-tempore*, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, nonché presso l'Avvocatura dello Stato, via dei Portoghesi n. 12, per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 1º luglio 1992, n. 325 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, parte I, n. 154, del 2 luglio 1992), recante «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti».

#### PREMESSO IN FATTO

Lo Statuto di autonomia speciale della regione Valle d'Aosta (legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 4) attribuisce all'art. 2, comma 1, lett. g, la potestà legislativa primaria in materia di urbanistica, nonché di piani regolatori per zone di particolare importanza urbanistica. Inoltre, l'art. 4 del medesimo statuto dispone che la regione ha competenza amministrativa su tutte le materie su cui essa ha competenza legislativa, e dunque, anche, evidentemente, in ordine all'urbanistica ed all'approvazione dei piani regolatori.

Su tali competenze è venuto ad illegittimamente incidere l'art. 3 del decreto-legge 1º luglio 1992, n. 325, il quale ha disposto, sotto la rubrica «*Termine per l'approvazione di strumenti urbanistici*», senza prendere in alcuna considerazione la posizione della Regione ricorrente, e senza dunque prevedere un'eccezione rispetto ad essa, che «**il termine massimo di centottanta giorni previsto dall'art. 9, secondo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, deve considerarsi perentorio, e la sua decorrenza comporta la tacita approvazione dello strumento adottato, con l'esame delle osservazioni da parte del consiglio comunale.**

La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 9 del d.-l. n. 702/1978, anch'essa inserita in un ambito di previsioni del tutto eterogenee (il d.-l. n. 702/1978 reca «Disposizioni in materia di finanza locale»), indicava in centottanta giorni il termine massimo da fissarsi con propri atti normativi delle stesse regioni per l'approvazione degli strumenti urbanistici, in base al comma 1 del medesimo art. 9, lett. *b* (il terzo comma dell'art. 9 in questione precisa al terzo comma che «Il termine massimo di cui al precedente comma, lett. *b*, non può essere superiore a 180 giorni per il piano regolatore generale e tale termine deve essere adeguatamente ridotto per gli altri atti urbanistici che, secondo le norme regionali, sono assoggettabili alla formale approvazione della regione»).

Si aggiunge che l'art. 3 oggi impugnato è la reiterazione di precedente analoga disposizione, contenuta nell'art. 3 del d.-l. 30 aprile 1992, n. 274 (decaduto per sua mancata conversione in legge), avverso la quale la regione Valle d'Aosta aveva già proposto ricorso dinanzi a codesta ecc.ma Corte, ricorso ivi iscritto al n. 49/92.

#### IN DIRITTO

1. — L'art. 3 del decreto-legge statale 1º luglio 1992, n. 325, non si limita ad introdurre modifiche marginali all'art. 9 del d.-l. n. 702/1978, ma ne altera profondamente le linee fondamentali. Infatti, come si è avuto modo di esporre nella narrativa in fatto, la decorrenza del termine previsto dalla ricordata normativa statale, da meramente ordinatoria, diviene perentorio e, per di più, viene arbitrariamente introdotta *ex novo* un'ipotesi di silenzio-assenso. Ciò comporta, evidentemente, anche una considerevole compressione della sfera di autonomia della Regione nell'esercizio delle proprie potestà amministrative, dato che fa di un semplice fatto giuridico quale l'inattività (v. al riguardo Virga, Diritto amministrativo, II, Milano, 1992, 47), un elemento idoneo a sostituire con piena efficacia l'esercizio del potere discrezionale della Regione.

Occorre osservare che, se anche per quanto concerne gli atti di diritto pubblico, è riconoscibile una distinzione fra termini perentori e termini ordinatori, questa distinzione va per tali atti ricostruita in ordine agli effetti che l'inutile decorso del tempo venga o meno a produrre: un termine è da considerare perentorio allorché il suo inutile decorso determina la decadenza del diritto o potere che si «sarebbe dovuto esercitare prima», mentre è da considerare ordinatorio allorché il diritto o potere non si perde (v. per tutti Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, I, Padova, 1975, 252).

L'art. 9 del d.-l. n. 702/1978 opportunamente non prevedeva alcuna decadenza delle Regioni rispetto alle competenze in materia urbanistica (lasciando alle singole leggi regionali il compito di determinare gli eventuali effetti dell'inutile decorso del termine), perché una previsione di tal fatta avrebbe appunto comportato l'illegittima compressione della sfera di autonomia regionale.

Il medesimo limite non è stato invece avvertito da legislatore statale allorché ha emanato il decreto che si impugna con il presente ricorso: infatti, il decreto impugnato non soltanto ha ritenuto di poter affermare la perentorietà del termine in questione, ma ha persino attribuito al suo inutile decorso l'efficacia di tacita approvazione.

Come è noto, di regola, al silenzio della p.a. non possono essere attribuite valenze particolari: soltanto una legge può attribuirgli, per ipotesi specifiche, il significato di un atto concludente, come l'approvazione ed il rifiuto (cfr. per tutti Virga, Diritto amministrativo, II, cit., 47).

Corollario logico necessario del principio dianzi ricordato è che in materia specifica in cui sussista la competenza primaria della Regione, quale è l'urbanistica per la Valle d'Aosta, soltanto la Regione ha il potere di emanare norme che attribuiscono alla sua inattività il significato di silenzio-tipizzato. La norma statale impugnata usurpa evidentemente tale potere regionale, perché, come si è visto, introduce appunto un'ipotesi di silenzio-assenso.

2. — È da aggiungere per mero scrupolo di difesa che, rispetto alla norma impugnata, stante il suo contenuto specifico, non può essere utilmente invocato alcuno dei limiti, tassativamente indicati, che lo Statuto di autonomia speciale, all'art. 2, pone alle attribuzioni normative primarie della Valle.

Tali limiti, come è noto, risiedono nella necessità di armonia della norma regionale con la Costituzione della Repubblica e con i principi dell'ordinamento dello Stato, nel rispetto degli obblighi internazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. Può incidentalmente aggiungersi che ben difficilmente potrebbe immaginarsi, tenuto conto anche della forma di decreto-legge con la quale essa viene ad essere introdotta nel corpus normativo, che la norma impugnata possa essere ritenuta manifestazione di alcuno dei testé richiamati limiti della potestà normativa regionale.

Si può ancora aggiungere che alla Regione Valle d'Aosta, in quanto regione ad autonomia speciale, non è applicabile nemmeno il più ampio limite dei «principi fondamentali delle leggi dello Stato», previsto per le regioni a statuto ordinario dall'art. 117 Cost. (per tale inapplicabilità, v. Martines, *Diritto costituzionale*, Milano, 1986, 796; C. Cost., 3 marzo 1982, n. 50; C. Cost., 26 luglio 1979, n. 86): comunque, per forma e contenuto, può in ogni caso escludersi altresì che la norma impugnata contempna un principio fondamentale di tal fatta.

Deve infine puntualizzarsi che l'eventuale esclusione dell'illegittimità costituzionale della norma impugnata, all'assunto della sua inapplicabilità alla Regione Valle d'Aosta, postula comunque l'attività interpretativa di codesta ecc.ma Corte.

Si chiede pertanto: piaccia all'ecc.ma Corte dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 3 del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale, parte I, n. 154, del 2 luglio 1992), recante «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti», per violazione dello Statuto, di autonomia speciale della Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed in particolare dei suoi artt. 2 e 4.

Roma, addì 29 luglio 1992

Avv. prof. Gustavo ROMANELLI

92C0939

N. 471

*Ordinanza emessa il 17 giugno 1992 dalla pretura di Torino - Sezione distaccata di Moncalieri nel procedimento penale a carico di Gregorio Fabio ed altri*

**Processo penale - Procedimento pretorile - Richiesta di applicazione di pena pecuniaria - Omessa previsione nella legge di delega del c.d. patteggiamento in caso di sola pena pecuniaria - Lamentato eccesso di delega.**

(C.P.P. 1988, artt. 444, primo comma, e 563, primo comma, stesso codice).

(Cost., art. 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dirett. 45).

IL PRETORE

Esaminati gli atti del proc. n. 27188/92 RG pretura a carico di Gregorio Fabio, Gregorio Luigi, De Salvatore Maria Rosa, nato a Torino il primo, Mondovì il secondo, Montecchia di Crosara la terza, rispettivamente il 4 giugno 1967, l'8 luglio 1939 e il 7 ottobre 1940, tutti domiciliati in Vinovo (Torino), via Tetti Grella, 33, presso Gamma Meccanica s.n.c., solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, primo comma, del c.p.p. (richiamato dall'art. 563, primo comma, del c.p.p.) nella parte in cui prevede che l'imputato ed il pubblico ministero possano chiedere al giudice l'applicazione, nella misura indicata, di una pena pecuniaria diminuita fino ad un terzo, in relazione all'art. 76 della Costituzione.

La questione è rilevante in quanto i prevenuti hanno appunto chiesto ex art. 444, primo comma, del c.p.p., l'applicazione di una pena pecuniaria di L. 2.160.000 di ammenda ciascuna, ed è di tutta evidenza che la possibilità di emettere sentenza ex art. 444, secondo comma, del c.p.p. in accoglimento dell'istanza dipende dalla legittimità o meno dell'istanza stessa.

La questione poi pare non manifestamente infondata.

Infatti, la legge n. 81/1987 (legge delega) all'art. 2, punto 45, contiene il seguente principio e criterio direttivo: «previsione che il pubblico ministero, con il consenso dell'imputato, ovvero l'imputato con il consenso del pubblico ministero, possano chiedere al giudice fino all'apertura del dibattimento, l'applicazione delle sanzioni sostitutive nei casi consentiti, o della pena detentiva irrogabile per il reato quando essa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino ad un terzo, non superi due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria».

Non è chi non veda come nell'enunciato non vi sia traccia della possibilità di chiedere l'applicazione della sola pena pecuniaria diminuita fino ad un terzo. Ed in effetti il legislatore delegato si è reso conto di ciò, tanto che nella relazione del progetto preliminare del codice di procedura penale, nella parte attinente alla illustrazione degli articoli relativi alla

applicazione della pena su richiesta delle parti, compaiono per ben tre volte frasi del tipo: «Nel silenzio della direttiva 45 sulle pene pecuniarie ...», «...la circostanza che nella direttiva 45 non si parli della pena pecuniaria ...», «È da ritenere quindi che la mancata menzione della pena pecuniaria ...».

Ciò nonostante, il legislatore delegato ha ugualmente previsto la richiesta di applicazione di una pena pecuniaria diminuita fino ad un terzo, motivando tale scelta con l'affermare (sempre nella suddetta relazione) che: «... la circostanza che nella direttiva 45 non si parli della pena pecuniaria non è sembrata di ostacolo, perché la menzione solo delle sanzioni sostitutive e della pena detentiva si può spiegare con la considerazione che per queste il legislatore delegante ha ritenuto di dover fissare direttive specifiche: per le prime allo scopo di chiarire che le sanzioni sostitutive su richiesta sono applicabili nei soli casi attualmente previsti ...; per la seconda allo scopo di fissare i limiti entro i quali è ammesso il "patteggiamento" in relazione alle pene detentive. È da ritenere quindi che la mancata menzione della pena pecuniaria sia dovuta al fatto che il legislatore non ha avvertito alcun motivo per prenderla in considerazione e che perciò abbia un significato non di esclusione ma di inserimento nel nuovo istituto senza limiti, che altrimenti sarebbero stati espressamente previsti, come è accaduto per la pena detentiva».

Tale argomentazione non convince questo giudice per almeno due motivi:

1) poiché la Costituzione prevede che la delega della funzione legislativa possa avvenire solo con determinazione di principi e criteri direttivi ne consegue che, laddove le direttive rilevanti (nella specie, direttiva 45) non contemplino espressamente la previsione di un istituto (nella specie «richiesta di applicazione della pena pecuniaria diminuita fino ad un terzo») tale istituto non possa ritenersi delegato;

2) l'argomentazione addotta nella relazione potrebbe essere valida se nella direttiva 45 fosse contemplato in generale l'istituto «richiesta di applicazione della pena diminuita fino ad un terzo» (ma, come si è visto, la formulazione è ben diversa) con previsione di un limite massimo del richiedibile (due anni, a diminuzione fino ad un terzo già operata) per la sola pena detentiva; in tal caso infatti davvero vi sarebbe espressa delega anche alla previsione dell'istituto «richiesta di applicazione della pena pecuniaria diminuita fino ad un terzo» (necessariamente ricompreso nell'istituto generale) richiesta di applicazione della pena diminuita fino ad un terzo») e la mancanza di un limite massimo alla pena pecuniaria richiedibile potrebbe essere ragionevolmente interpretato come precisa volontà del delegante a che detto limite non vi sia; è d'altra parte di tutta evidenza che la previsione di limiti ad un istituto è logicamente successiva, conseguente e subordinata alla volontà di delegare la previsione dell'istituto stesso, di talché appare gravemente viziato e pericoloso (tenuto conto della eccezionalità del disposto dell'art. 76 della Costituzione e degli «argini» a cui è sottoposta la delega) ogni ragionamento che, in assenza di delega espressa di un istituto, la desuma dal silenzio sui limiti.

Per quanto osservato ritiene questo giudice che il legislatore delegato, nel prevedere l'istituto «richiesta di applicazione della pena pecuniaria diminuita fino ad un terzo» abbia superato l'ambito della delega e dei principi e criteri direttivi in essa contenuti, con conseguente contrasto tra l'art. 444, primo comma, del c.p.p. (nella parte e nei limiti inizialmente precisati) e l'art. 76 della Costituzione.

Va in chiusura osservato che il legislatore delegato non è legittimato a superare gli argini tracciati dalla delega neppure per motivi, magari anche condivisibili, di opportunità e razionalità complessiva del sistema.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;*

*Sollecata la sopra esposta questione di legittimità costituzionale;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;*

*Manda inoltre alla cancelleria per le notifiche e le comunicazioni di legge.*

Moncalieri, addì 17 giugno 1992 (provvedimento letto in pubblica udienza).

*Il pretore: PIETRINI*

N. 472

*Ordinanza emessa il 17 giugno 1992 dalla pretura di Torino - sezione distaccata di Moncalieri  
nei procedimenti penali riuniti a carico di Pelassa Piergiorgio*

**Processo penale - Procedimento pretorile - Richiesta di applicazione di pena pecuniaria - Omessa previsione nella legge di delega del c.d. patteggiamento in caso di sola pena pecuniaria - Lamentato eccesso di delega.**

**(C.P.P. 1988, artt. 444, primo comma, e 563, primo comma, stesso codice).**

**(Cost., art. 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dirett. 45).**

IL PRETORE

Esaminati gli atti del proc. n. 27248 + 27249/92 RG pretura a carico di Pelassa Piergiorgio, nato a Torino il 6 novembre 1938, residente in San Paolo Solbrito (Asti), Strada Maestra, 9, elettivamente domiciliato in Torino, presso lo studio dell'avv. Carlo Umberto Minni sito in Torino, corso Siccardi, 11-bis, solleva.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 471/1992).*

92C0969

N. 473

*Ordinanza emessa il 27 maggio 1992 dal tribunale di Bolzano  
nel procedimento penale a carico di Mair Gregor*

**Processo penale - Dibattimento - Imputato dichiarato contumace - Successiva presentazione dello stesso con prova di legittimo impedimento - Richiesta di patteggiamento - Consenso del p.m. - Ritenuta tardività della richiesta - Omessa previsione di rimessione in termini - Disparità di trattamento rispetto all'imputato legittimamente impedito, ma che abbia potuto fornire tempestivamente la prova dell'impedimento - Compressione del diritto di difesa.**

**(C.P.P. 1988, artt. 446, primo comma, e 487, quinto comma).**

**(Cost., art. 3 e 24).**

IL TRIBUNALE

Decidendo sulle eccezioni della difesa, sentito il P.M. osserva Mair Gregor è stato rinviato a giudizio dal g.i.p. di Bolzano per il delitto di cui all'art. 628 del c.p.

All'udienza del 24 aprile 1992 veniva dichiarata la contumacia del Mair e si procedeva all'assunzione delle prove.

All'odierna udienza il Mair compariva producendo certificato dal quale si rilevava che il giorno 23 aprile 1992 fu ricoverato presso l'ospedale di Bolzano, con successivo intervento chirurgico, donde l'impossibilità da parte sua di fornire tempestivamente la prova del legittimo impedimento.

Lo stesso Mair chiedeva di «patteggiare» la pena previa modifica dell'imputazione originaria in quella di favoreggiamento ed il p.m. dava il suo consenso sul presupposto che il tribunale ritenesse non tardiva la richiesta.

In proposito il difensore del Mair ha sollevato questione di illegittimità costituzionale degli artt. 487, quinto comma e 446, primo comma del c.p.p., nella parte in cui non consentono all'imputato dichiarato contumace che abbia successivamente, prima della decisione, fornito la prova del suo legittimo impedimento di chiedere il patteggiamento.

L'eccezione non appare manifestamente infondata ed è rilevante ai fini del giudizio.

L'art. 487, quinto comma del c.p.p., nell'ultima parte, prevede che se l'imputato dimostra che la prova del legittimo impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa, è disposta la rinnovazione degli atti rilevanti ai fini della decisione; non prevede però che l'imputato sia riammesso nei termini e nelle condizioni di poter esercitare in pieno i suoi diritti di difesa.

L'art. 446, primo comma del c.p.p., pone come limite per la richiesta del patteggiamento le formalità di apertura del dibattimento e non tiene conto dell'eventualità che a queste formalità di apertura del dibattimento non sia presente l'imputato che, legittimamente impedito, non abbia potuto, non per sua colpa, fornire tempestiva prova di tale impedimento.

Le norme appaiono in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Vi è infatti disparità di trattamento tra l'imputato legittimamente impedito che abbia potuto fornire la prova del suo impedimento che nelle stesse condizioni di legittimo impedimento non abbia potuto, non per sua colpa, fornire la stessa prova.

La discriminazione consiste nel fatto che nel primo caso non sono compiute le formalità di apertura del dibattimento e l'imputato è nei termini e nelle condizioni di richiedere il patteggiamento; tale possibilità è invece preclusa nel secondo caso.

È indubbio altresì che la richiesta di patteggiamento costituisce una forma di difesa, come dimostrano i vantaggi che il c.p.p. fa discendere dalla scelta di questo procedimento speciale.

Il procedimento va quindi sospeso e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 1 della legge n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953;*

*Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 487, quinto comma e 446, primo comma del c.p.p., nei sensi di cui in motivazione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio in corso ed ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che copia della presente ordinanza, a cura della Cancellerie, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera.*

Bolzano, così deciso il 27 maggio 1992

*. Il presidente della sezione penale: PITTELLI*

92C0970

N. 474

*Ordinanza emessa il 20 gennaio 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 luglio 1992) dal tribunale di Savona nel procedimento penale a carico di Abbene Luigi*

**Processo penale - Dibattimento - Divieto per il collegio giudicante di procedere alla lettura delle dichiarazioni già rese all'a.g. da coimputato già giudicato con separato procedimento, quando, comparso in seguito a citazione ai sensi dell'art. 210 del cod. proc. pen., costui si sia avvalso della facoltà di non rispondere - Lamentata disparità di trattamento - Compressione del diritto di difesa.**

**(C.P.P. 1988, art. 513, secondo comma).**

**(Cost., artt. 3 e 24).**

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale n. 9/92 r.g. nei confronti di Abbene Luigi, premesso che il p.m. ha virtualmente richiesto l'esame di Mastrovilli Arianna, originariamente imputata di concorso nello stesso reato contestato all'Abbene e, poi, separatamente giudicata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.;

che il mezzo di prova è stato ammesso;

che la Mastrorilli si è avvalsa della facoltà di non rispondere;

che il p.m. ha richiesto la lettura delle dichiarazioni da costei precedentemente rese all'A.G.;

che tale ultima richiesta deve essere respinta stante il chiaro tenore letterale dell'art. 513, secondo comma, del c.p.p. (Cass. 22 aprile 1991 n. 783 e 3 luglio 1991 n. 1645);

che, in subordine, il p.m. ha chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui non consente la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone di cui all'art. 210 c.p.p. che siano comparse ed abbiano rifiutato di sottoporsi all'esame; in riferimento agli artt. 3 e 101 della Costituzione;

Sentito il difensore;

#### OSSERVA

La questione di costituzionalità che il p.m. ha chiesto di sollevare appare rilevante e non manifestamente infondata.

Rilevante in quanto la Mastrorilli, convivente con l'Abbene nella abitazione ove è stato rinvenuto lo stupefacente, è certamente a conoscenza di circostanze, già riferite all'A.G., rilevanti al fine della decisione;

Non manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, poiché la separazione dei procedimenti a carico dell'uno da quello a carico dell'altra è circostanza del tutto accidentale, che assume, tuttavia, un rilievo sostanziale in ordine al regime di lettura degli atti. Infatti, se la posizione della Mastrorilli non fosse stata separata, si sarebbe potuto certamente dare lettura delle dichiarazioni precedentemente rese dalla donna all'A.G., qualora questa si fosse rifiutata di rispondere in dibattimento, ai sensi dell'art. 513, primo comma, c.p.p. In tal modo viene irrazionalmente scriminata la posizione dell'imputato ex art. 210 c.p.p. rispetto a quella del coimputato (imputati dello stesso reato giudicati separatamente o nello stesso procedimento), pur essendo le due situazioni del tutto analoghe, con pregiudizio della posizione delle parti, pubblica e privata per quel che concerne l'acquisizione della prova;

Non manifestamente infondata inoltre in riferimento all'art. 24 della Cost., in quanto la disciplina dell'art. 513, secondo comma, c.p.p. comprime il diritto dell'imputato ex art. 210 c.p.p. a far valere in giudizio le dichiarazioni eventualmente a sé favorevoli precedentemente rese da quello che originariamente era il suo computato;

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui non consente darsi lettura delle dichiarazioni rese all'A.G. dall'imputato dello stesso reato giudicato separatamente che si sia avvalso al dibattimento della facoltà di non rispondere;*

*Sospende il procedimento nei confronti di Abbene Luigi; manda alla cancelleria per la notificazione alla Presidenza del Consiglio e per la comunicazione ai presidenti delle due camere del Parlamento della presente ordinanza;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

Savona, 20 gennaio 1992

*Il presidente: (firma illeggibile)*

N. 475

*Ordinanza emessa il 27 novembre 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 luglio 1992) dal tribunale di Savona nel procedimento penale a carico di Podestà Maria Liana*

**Reati tributari - Omessa annotazione di fatture fiscali nell'apposito registro - Non consentita definizione, previo pagamento di una determinata somma, di tale violazione formale costituente reato - Prospettata violazione del principio di uguaglianza per la diversa disciplina stabilita in ordine ad altre violazioni formali costituenti reato.**

**(D.-L. 16 marzo 1991, n. 83, art. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1991, n. 154).**

**(Cost., art. 3).**

#### IL TRIBUNALE

Nei confronti di Podestà Maria Liana si procede in ordine al reato di cui all'art. 3, u.c. d.l. 429/82, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516 per non aver annotato sull'apposito registro 50 ricevute-fatture fiscali acquistate in data 22 aprile 1989 e n. 25 bolle di accompagnamento acquistate in data 7 maggio 1987.

La difesa dell'imputata ha chiesto di produrre — e la produzione è stata ammessa — la documentazione attestante il pagamento delle somme richieste dagli artt. 21 d.l. 2 marzo 1989 n. 69, convertito con modificazioni nella legge 27 aprile 1989 n. 154 e 8 d.l. 16 marzo 1991 n. 83 convertito in legge 15 maggio 1991 n. 154.

P.M. e difensore hanno concluso chiedendo la dichiarazione di estinzione del reato per avvenuta definizione delle violazioni contestate.

Separato il procedimento relativo al reato di mancata annotazione di 25 bolle di accompagnamento per il quale vi è stata definizione ai sensi dell'art. 21 d.l. 69/1989 convertito in legge 154/1989, rileva il Tribunale che al reato di mancata annotazione di 50 ricevute fiscali, acquistate in data 22 aprile 1989, non è applicabile il disposto di cui all'art. 8 d.l. 16 marzo 1991 n. 83 convertito con modificazioni in legge 15 maggio 1991 n. 154 atteso che detto articolo esclude la definibilità — previa corresponsione della somma di L. 1.000.000 — delle violazioni formali «altresì previste come reato da disposizioni diverse da quelle di cui agli artt. 1, u.c., 2 primo comma, n. 2) e 3) e 2° comma legge 516/82 nonché dall'art. 3 comma 5, d.l. 19 dicembre 1984 n. 83». La legge, quindi, non prevede la definibilità di quelle violazioni formali previste come reato dall'art. 3, secondo comma, legge 516/82.

La mancata previsione di cui si è detto appare sospetta di incostituzionalità, in riferimento all'art. 3, primo comma Cost., in quanto comporta una disparità di trattamento, non ragionevolmente giustificato di situazione uguali.

Infatti l'art. 8 d.l. 16 marzo 1991 n. 83 convertito con modificazioni in legge 15 maggio 1991 n. 154 consente la definizione — con le modalità in esso previste — di violazioni formali, costituente reato di gravità certamente non minore di quello per cui si procede. Inoltre la scelta di consentire la sanatoria, anche a fini penali, del reato di cui all'art. 3, secondo comma, legge 516/82 era stata compiuta dal legislatore con la legge 27 aprile 1989 n. 154 e su tale scia si era posto il legislatore d'urgenza sia nel d.l. 16 marzo 1991 n. 83 — convertito con modificazioni nella legge di cui si discute — sia in quello che lo ha preceduto — il n. 7 del 14 gennaio 1991.

Nessun elemento sembra sussistere a giustificazione della mancata inclusione dell'art. 3 u.c., legge 516/82 nel testo della legge di conversione.

La questione è rilevante perché se accolta, porterebbe alla declaratoria di estinzione del reato per cui si procede.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 3 Cost.;*

*Dichiara non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3, primo comma Cost., la questione di costituzionalità dell'art. 8 d.l. 16 marzo 1991 n. 83, convertito con modificazioni in legge 15 maggio 1991 n. 154, nella parte in cui non consente la definizione delle violazioni formali costituenti reato ai sensi dell'art. 3 secondo comma legge 7 agosto 1982 n. 516;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale, e sospende il processo in corso;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Savona, 27 novembre 1991

*Il presidente: FRASCHERELLI*

N. 476

*Ordinanza emessa il 14 novembre 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 luglio 1992) dal tribunale di S. Maria Capua Vetere nel procedimento civile vertente tra Munno Giuseppe ed altri e E.N.E.L.*

**Espropriazione per pubblico interesse - Occupazione temporanea autorizzata ai sensi dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - Mancata previsione della possibilità per i proprietari dei beni occupati e sui quali è stata realizzata l'opera pubblica di agire in giudizio per il ristoro dei danni subiti - Incidenza sul diritto ad agire in giudizio nonché sul diritto di proprietà, che vengono compressi per effetto di proroghe legislative di termini in materia di occupazione temporanea finalizzata all'esercizio di lavori pubblici - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 5/1980, 223/1983, 67/1990 e 470/1990.**

(Legge 1° marzo 1985, n. 42, art. 1, comma 5-bis; d.-l. 22 dicembre 1984, n. 901; d.-l. 29 dicembre 1987, n. 534, art. 14, secondo comma, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 47; legge 20 maggio 1991, n. 158, art. 22).

(Cost., artt. 24 e 42).

#### IL TRIBUNALE

Nella causa iscritta al n. 1238/89 R.G. e vertente tra Munno Giuseppe, Munno Anna Maria, Munno Caterina e Munno Rosa, elett.te dom.ti in Caserta presso lo studio dell'avv. Antonio Ricciardelli, che li rapp.ta e difende, attori, e, Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - ENEL - compartimento di Napoli, in persona dei dirigenti protempore, elett.te dom.ti in Caserta C.so Trieste n. 151, presso lo studio dell'avv. Luigi d'Andria, che lo rapp.ta e difende in uno all'avv. Enrico Ziccardi, convenuto, riservata a sentenza all'udienza Collegiale del 5 novembre 1991, ha pronunciato la seguente ordinanza è opportuno premettere, in punto di fatto, che il Sindaco del Comune di Capua, con decreto n. 1306 del 17 febbraio 1983, richiamando l'ordinanza Commissariale n. 83 del 28 dicembre 1982 (che aveva autorizzato, in via provvisoria, con dichiarazione di urgenza ed indifferibilità, i lavori di costruzione degli elettrodotti occorrenti per l'allacciamento alla rete elettrica dell'acquedotto realizzato dalla Cassa per il Mezzogiorno), nonché il decreto del Presidente della Giunta reg. n. 8113 del 23 ottobre 1982, che, ai sensi del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 (artt. 33 e 108) e del d.P.R. 27 luglio 1977 n. 616 (artt. 79 e 87), aveva autorizzato l'E.N.E.L. alla costruzione dell'impianto elettrico predetto, dispose che lo stesso ente nazionale occupasse, in via d'urgenza e temporaneamente, per la durata di anni 5 dalla immissione in possesso (avvenuta, in data 8 aprile 1983, in osservanza del termine trimestrale di cui all'art. 20 legge n. 865/1971) vari suoli indicati nel piano particellare di esproprio, tra cui quelli di proprietà degli attori.

Il decreto fu, quindi, emesso (contrariamente a quanto dedotto dagli attori) ai sensi dell'art. 20 legge n. 865/1971, nell'esercizio del relativo potere, devoluto al Sindaco, per effetto dell'ultimo comma dell'art. 106 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, nonché dell'art. 2 legge regionale n. 23/1977 (richiamato dall'art. 37, secondo comma legge regionale comp. n. 51/1978) senza determinazione dell'indennità di occupazione, rimessa alla commissione di cui all'art. 16 legge n. 865/1971 (ed in mancanza all'U.T.E.), secondo quanto disposto nello stesso decreto e dall'art. 37, primo comma legge regionale n. 51/1978.

Quest'ultima norma, infatti, stabilisce che «per tutte le occupazioni temporanee e di urgenza, la determinazione delle indennità provvisorie, nonché per tutti gli altri adempimenti riguardanti l'acquisizione dei beni occorrenti per la realizzazione di opere connesse alla presente legge ed in genere per tutte le procedure relative a materie trasferite o delegate alla Regione si applica la procedura fissata dal titolo II della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni».

Ne consegue che l'art. 37 cit., rinvia anche all'art. 20, quarto comma legge 865/1971, così come modificato dall'art. 14 legge n. 10/1977, secondo il quale, contro la determinazione dell'indennità di occupazione, gli interessati possono «proporre opposizione davanti alla Corte di appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all'occupante, entro trenta giorni dalla comunizzazione dell'indennità stessa, a cura del sindaco, nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili».

Essendo scaduto il termine (8 aprile 1988) per il quale era stata autorizzata l'occupazione ed essendo stata realizzata l'opera — elettrodotta — (circostanza pacifica in quanto non contestata), gli attori, proprietari di alcuni terreni occupati, hanno convenuto innanzi a questo Tribunale l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica — compartimento di Napoli, per sentirlo codannare al pagamento dell'indennità da occupazioni legittima, nonché di quella da occupazione illegittima, oltre che al risarcimento dei danni commisurati al valore dei beni asserviti ed irreversibilmente destinati all'opera pubblica.

L'ente si è difeso eccependo l'improponibilità e/o inammissibilità della domanda, poiché per effetto, delle proroghe di legge il termine di scadenza della occupazione legittima (qualificato come presupposto processuale) è stato protratto fino all'8 aprile 1991.

Rimessa la causa al Collegio per decidere la questione preliminare, che avrebbe potuto — se fondata — definire il giudizio, il Tribunale, con sentenza in pari data, ha dichiarato la propria incompetenza, per materia, a determinare l'indennità di occupazione legittima, essendo, ai sensi dell'art. 20 legge n. 865/1971, competente la Corte d'appello.

La domanda di condanna al risarcimento dei danni non può invece essere decisa in quanto è necessario proporre, *ex officio*, questione di costituzionalità, per violazione degli artt. 24 e 42 Cost., delle norme che hanno prorogato la scadenza dei termini delle occupazioni legittime.

È fuor di dubbio che in pendenza del termine per il quale è stata autorizzata l'occupazione, il proprietario del suolo occupato non può chiedere il pagamento del valore dello stesso suolo, poiché, essendo il decreto autorizzativo atto del procedimento espropriativo, l'interesse del privato al ristoro dell'eventuale pregiudizio per l'espropriazione del bene, può trovare soddisfazione solo sull'indennità di esproprio e, ove vi sia lesione del diritto soggettivo alla giusta indennità, l'espropriato potrebbe trovare tutela con l'eventuale opposizione alla stima.

Va subito precisato che la scadenza del termine in parola non può configurarsi come presupposto processuale, ma costituisce una condizione dell'azione risarcitoria e come tale è sufficiente che esista al momento del provvedimento cui la domanda tende.

Molto dibattuta è in dottrina la distinzione tra presupposto processuale e condizione dell'azione, anche se è pacifico che il primo debba esistere prima o nel momento in cui si propone la domanda e si instaura il processo, mentre la seconda ben può sopravvenire nel corso del giudizio, consentendo una pronuncia comunque nel merito. Senza affrontare *ex professo* il problema, che qualche autore ha sostenuto essere di scarso rilievo pratico e, comunque, di natura dommatica al di fuori del diritto positivo, soprattutto processuale (nessuna norma fa riferimento alla suddetta distinzione), può rilevarsi che, secondo la più autorevole dottrina, i presupposti processuali concernono il rapporto processuale e ne determinano la validità ed efficacia, ovvero la promuovibilità o perseguibilità, mentre le condizioni dell'azione concernono il rapporto sostanziale e sono regolate dalla legge sostanziale, sicché devono esistere al momento della decisione e condizionano il dovere del giudice di accogliere la domanda (interesse ad agire e legittimazione).

Ora appare evidente che la scadenza dei termini della occupazione legittima, determinando il trapasso dalla stessa a quella illegittima o senza titolo, che dal punto di vista del rapporto sostanziale, dedotto in giudizio, consente l'accogliibilità della domanda risarcitoria, attiene alla fattispecie sostanziale, alla cui insorgenza è connesso l'interesse ad agire del proprietario del fondo (illegittimamente occupato) per il risarcimento del danno.

Pertanto, sembra evidente che la scadenza del termine in parola, costituisca condizione dell'azione risarcitoria e che, se non sopravviene nel corso del giudizio prima della decisione, comporta il rigetto della domanda.

Il convenuto ha eccepito che il termine di scadenza fissata con il decreto autorizzativo all'8 aprile 1988, è stato prorogato di un anno, ai sensi dell'art. 1, comma quinto-*bis*, d.-l. 22 dicembre 1984, n. 901, convertito in legge 1<sup>o</sup> marzo 1985 n. 42 (*Gazzetta Ufficiale* 1<sup>o</sup> marzo 1985, n. 52) e, poi, di ulteriori due anni, ai sensi dell'art. 14 d.-l. 29 dicembre 1987 n. 534, convertito in legge 29 febbraio 1988 n. 47.

È opportuno rilevare che la tesi della proroga *ex lege*, senza necessità di un formale atto amministrativo, è stata già fatta propria da questo Tribunale (Trib. S. Maria C.V. 14 marzo 1991 n. 1140).

Infatti, la giurisprudenza formatasi in relazione all'applicazione dell'art. 20 comma secondo, legge n. 865/1971, rilevando che la norma prevede testualmente che l'occupazione «può essere protratta fino a cinque anni dalla immissione in possesso», coerentemente affermava che, nel caso in cui l'occupazione fosse stata disposta per un periodo inferiore ai cinque anni, la proroga del termine inferiore, dovesse essere disposta dall'autorità amministrativa, che aveva autorizzato l'originaria occupazione.

Invece, sia l'art. 1 comma quinto-*bis*, legge n. 42/1985, che l'art. 14, secondo comma, legge n. 47/1988, prevedono testualmente che «per le occupazioni d'urgenza in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (art. 1, comma quinto-*bis*, legge n. 42/1985), la scadenza dei termini di cui al secondo comma dell'art. 20 legge 22 ottobre 1971, n. 865, è prorogata...».

Non è, quindi, prorogato il termine massimo di cinque anni previsto dal citato art. 20, ma è prolungata «la scadenza» dei termini dell'occupazione, nel senso che viene prorogato di un anno il periodo di occupazione in corso, già concretamente e legittimamente determinato dall'autorità amministrativa.

È stato osservato che il riferimento al secondo comma dell'art. 20 legge cit. era necessario per escludere dalla proroga i termini di scadenza previsti da altri testi legislativi e non per ampliare in via astratta e generale il termine massimo di durata dell'occupazione, sicché l'efficacia della proroga è automatica, indipendentemente dalla circostanza che sia stato stabilito, nel decreto di occupazione, un termine minore di quello massimo quinquennale, perché oggetto di proroga è la scadenza dei termini concreti e non i termini in sé e per sé. Del resto, siffatta interpretazione letterale risponde anche alle finalità perseguite sistematicamente dal legislatore, a cominciare dalla prima proroga prevista dall'art. 5 della legge 29 luglio 1980 n. 385 e, cioè, da un lato, di superare le difficoltà pratiche nell'attuazione della opera pubblica e nella emanazione tempestiva del decreto definitivo di esproprio e, dall'altro lato, di assicurare che l'occupazione non divenisse illegittima in attesa della promulgazione di una legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla Corte Cost. (la legge n. 385/1980, pure dichiarata incostituzionale detta va, infatti, norme provvisorie sulla indennità di espropriazione di aree edificabili).

Nel caso in esame l'art. 1, comma quinto-*bis*, aggiunto dalla legge di conversione n. 42/1985 del d.-l. n. 901/1984, non essendo diversamente disposto, ai sensi dell'art. 73 Cost. e dell'art. 10 disp. sulla legge in generale, è entrato in vigore il 16 marzo 1985 (la legge è stata pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 1º marzo 1985 n. 52), sicché in quel momento l'occupazione in parola era in corso ed è stata, quindi, prorogata di un anno. A tale proroga deve aggiungersi quella di ulteriori due anni, disposta dall'art. 14, secondo comma, legge n. 47/1988, per il quale «per le occupazioni di urgenza in corso, la scadenza del termine, di cui al secondo comma dell'art. 20 legge n. 865/1971, già prorogato dall'art. 1 comma quinto-*bis*, d.-l. n. 901/1984, convertito con modificazioni, dalla legge n. 42/1985, concernente precedente proroga delle occupazioni d'urgenza è ulteriormente prorogata di due anni».

Quest'ultima disposizione, ove ve ne fosse bisogno, sembra offrire ulteriori elementi testuali a sostegno dell'interpretazione adottata, allorché si consideri che precisa che è la «scadenza del termine» dell'occupazione ed essere automaticamente prorogata e che l'art. 1, comma quinto-*bis*, concerneva la proroga dell'occupazione d'urgenza».

Quindi, per effetto delle proroghe predette, l'occupazione dei terreni degli attori si è legittimamente protratta fino all'8 aprile 1991.

Senonché l'art. 22 della legge 20 maggio 1971 n. 158, ha disposto che «per le occupazioni d'urgenza in corso, la scadenza del termine di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, da ultimo prorogata dall'art. 14, secondo comma del d.-l. 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è ulteriormente prorogata di due anni».

Siffatta proroga si applica anche alla scadenza in parola, poiché l'art. 23 della cit. legge stabilisce che «le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio 1991», di modo che, essendo l'occupazione incorso a detta data (scadeva l'8 aprile 1991), la stessa occupazione è stata prorogata fino all'8 aprile 1993.

Orbene, ritiene il collegio che il meccanismo delle proroghe, ripetute nel tempo, dei termini di scadenza delle occupazioni autorizzate, sia in contrasto con gli artt. 24 e 42, terzo comma Cost.

Si è già detto, infatti come in pendenza del termine per il quale è stata disposta l'occupazione, il proprietario del bene non possa adire l'A.G.O. per ottenere il ristoro del pregiudizio, conseguente alla indisponibilità del bene destinato (come nella specie) ad opera pubblica.

È vero che a seguito della pronuncia della Corte costituzionale (sent. 22 ottobre 1990, n. 470) allo stesso proprietario è consentito agire per ottenere l'indennità da occupazione legittima, dal momento dell'occupazione, ma è altrettanto vero che tale indennizzo non copre l'intera area del pregiudizio sofferto soprattutto quanto il titolare del bene occupato, pur avendone perso la disponibilità per effetto della realizzazione dell'opera pubblica, nel termine autorizzato, continua ad esserne il proprietario e deve, quindi, sopportare i relativi oneri. Del resto, il Supremo collegio, (Sez. Un. 6 novembre 1989 n. 4619), pur avendo escluso che agli impianti di elettrodotti, realizzati su terreni privati appresi *sine titulo*, previa autorizzazione o dichiarazione di pubblica utilità, possono applicarsi i principi della c.d. occupazione acquisitiva, ha ribadito che al proprietario devono essere risarciti i danni sia in relazione alla diminuzione di valore che, per effetto dell'impianto e dell'esercizio dell'elettrodotto, subisca l'immobile, sia in relazione agli oneri ed alle perdite comunque verificatesi nel futuro secondo serie probabilità connesse alla natura del bene e ad altri elementi oggettivi già rilevabili (cfr. Cass. n. 943/1986).

Nel caso in esame, la mera proroga dei termini di occupazione, non consente ai proprietari di conseguire l'indennizzo, poiché non è stato emanato il decreto di esproprio (cfr. Cort. Cost. 22 febbraio 1990, n. 67), né di agire per il ristoro dei danni, benché la realizzazione dell'opera pubblica abbia determinato la compressione delle facoltà connesse alla proprietà del bene occupato.

Se è vero, come sottolineato nella relazione al disegno di legge governativo n. 1947/S (annunciato in aula il 14 novembre 1989, recante «norme in materia di espropriazione per pubblica utilità») che la natura rigorosamente temporanea dell'occupazione è venuta sensibilmente ad attenuarsi poiché il termine di durata, già elevato da due a cinque anni con la legge 22 ottobre 1971, n. 865, è stato più volte prorogato per le occupazioni in atto al momento di entrata in vigore delle predette disposizioni di legge, è altrettanto vero che in tal modo il legislatore, incapace di emettere norme che disciplinino permanentemente l'indennità di espropriazione, ha sostanzialmente aggirato i moniti del giudice delle leggi (Corte cost. sent. n. 5/1980 e n. 223/1983) ed un assetto definitivo della materia, prorogando i termini di scadenza delle occupazioni temporanee, con l'effetto di impedire al proprietario del bene occupato, ma non espropriato, di conseguire il giusto ristoro del pregiudizio, effetto di quell'occupazione irreversibile.

In effetti le norme di proroga vanno censurate anche per i motivi espressi dalla Corte Cost. con la sentenza n. 223/1983, laddove esse costituiscono un espediente per impedire al proprietario di ottenere l'indennizzo ex art. 42 terzo comma, Cost., per la perdita ovvero la compressione delle facoltà inerenti alla proprietà del bene irreversibilmente destinato alla opera pubblica.

Inoltre, il contrasto delle anzidette norme di proroga con il dettato dell'art. 24 Cost. è di tutta evidenza, ove si consideri che, per effetto della loro reiterazione, il proprietario del bene occupato resta, per un lungo e non definito tempo, privo di ristoro e paralizzato nella difesa (cfr. Cort. cost. 22 febbraio 1990, n. 67).

Infatti, se è vero che resta sempre affidato all'insindacabile apprezzamento del legislatore stabilire in che momento debbano scadere le proroghe in esame, soprattutto in relazione all'emanazione di una legge che disciplini compiutamente e definitivamente la materia delle espropriazioni, è altrettanto vero che il termine finale di efficacia non è approssimativamente e ragionevolmente determinabile nel «quando», allorché si consideri che ad una prima proroga di un anno se ne sono aggiunte altre, che, come nel caso in esame, hanno fatto slittare di ben cinque anni detto termine finale.

In definitiva gli attori, pur avendo perso la disponibilità dei terreni su cui è stata realizzata l'opera pubblica — elettrodotta — da un lato non possono agire per ottenere la determinazione dell'indennizzo; poiché, in mancanza del provvedimento ablatorio, non ne hanno perso la titolarità, dall'altro lato non possono agire per ottenere il risarcimento dei danni, ex art. 2043 c.c., poiché l'occupazione deve considerarsi legittima per effetto delle citate proroghe di legge.

Di qui la necessità di proporre la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma quinto-bis, aggiunto dalla legge 1º marzo 1985, n. 42, di conversione del d.-l. 22 dicembre 1984, n. 901, dell'art. 14, secondo comma d.-l. 29 dicembre 1987, n. 534, convertito dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, dell'art. 22 legge 20 maggio 1991 n. 158, che prorogando i termini di scadenza delle occupazioni temporanee autorizzate ai sensi dell'art. 20 legge 22 ottobre 1971, n. 865, non consentono ai proprietari dei beni occupati e sui quali è stata realizzata l'opera pubblica, di agire in giudizio per il ristoro dei danni subiti, in relazione agli artt. 24 e 42, terzo comma, Cost.

Alla stregua delle considerazioni che precedono il Tribunale è tenuto a disporre la sospensione del giudizio in corso ed a provvedere ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87.

*P. Q. M.*

*Rimette alla Corte Costituzionale la questione, non manifestamente infondata, di costituzionalità dell'art. 1, comma quinto-bis, aggiunto dalla legge 1º marzo 1985, n. 42, di conversione del d.-l. 22 dicembre 1984, n. 901, dell'art. 14, secondo comma, d.-l. 29 dicembre 1987, n. 534, convertito dalla legge 29 febbraio 1988 n. 47, dell'art. 22 legge 20 maggio 1991, n. 158, in relazione agli artt. 24 e 42, terzo comma, della Costituzione;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;*

*Dispone, infine, che l'ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

S. Maria C.V., addì 14 novembre 1991

*Il presidente: (firma illeggibile)*

*L'estensore: (firma illeggibile)*

*Il direttore di cancelleria: MASTROIANNI*

N. 477

*Ordinanza emessa il 24 marzo 1992 dal pretore di Napoli  
ne procedimento penale a carico di Gargiulo Gaetano*

**Reato in genere - Trattamento sanzionatorio risultante dalla applicazione dell'istituto della continuazione - Reati di esecuzione di opere abusive in zone sottoposte a vincolo edilizio e violazione di sigilli, avvinti dal vincolo della continuazione - Possibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena dal momento che il più grave reato di violazione di sigilli (in quanto delitto), sul quale operare l'aumento di pena secondo le norme della continuazione è sanzionato con pena formalmente più grave (multa invece di ammenda) ma di minore entità - Irragionevole previsione di un trattamento sanzionatorio più severo per quegli imputati che abbiano commesso il solo reato edilizio sanzionato con pena edittale formalmente meno grave (in quanto contravvenzionale) ma di misura tale da non consentire la concessione del beneficio.**

(C.P., art. 81, primo e secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Letti gli atti;

O S S E R V A

All'imputato Giorgio Gaetano il p.m. ha contestato, fra gli altri reati, di aver abusivamente costruito in zona sottoposta a vincolo [contravvenzione prevista dall'art. 20, lett. c), della legge n. 47 del 1985] e di aver violato i sigilli apposti alla costruzione abusiva (delitto previsto dall'art. 349 c.p.): rispettivamente reati di cui ai capi *A* e *D* della rubrica del d.c. 15096/90.

Ritiene il giudicante di dover sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 1 e 2 c.p., nella parte concernente il trattamento sanzionatorio previsto per il reato continuato, con riferimento all'art. 3 della nostra Costituzione.

Chi deve rispondere unicamente del reato di cui alla lettera *c)* dell'art. 20 della legge n. 47/1985 potrà vedersi irrogare una pena detentiva minima di 5 giorni di arresto e una pena pecuniaria minima di 30 milioni d'ammenda: poiché il minimo della pena pecuniaria edittale, eseguite le dovute operazioni di ragguaglio (L. 25.000 = 1 giorno di pena detentiva), supera il limite massimo di pena al di là del quale non è consentita la concessione del beneficio di cui all'art. 163 c.p., ne deriva che mai, neppure nei casi di abusi edilizi di trascurabile entità commessi da soggetti incensurati, l'imputato potrà legittimamente invocare ed il giudice legittimamente concedere la sospensione condizionale della pena.

Né si potrebbe ovviare a tale «inconveniente» accordando le attenuanti generiche oppure ritenendo il reato *de quo* semplice circostante aggravante del reato contemplato dalla lettera *b)* dell'art. 20 ed in quanto tale sottoposta a giudizio di comparazione *ex art. 69 c.p.* con le eventuali circostanze attenuanti riconosciute nel caso concreto.

Quest'ultimo «rimedio» urta drasticamente con il diritto vivente: la giurisprudenza della Corte di cassazione ha più volte e in tempi anche recenti statuito che la fattispecie di cui stiamo parlando configura un reato autonomo e non una semplice circostanza aggravante (Cass. 23 aprile 1990, n. 5894; Cass. 26 gennaio 1990, n. 957 ed altre). La concessione delle attenuanti generiche, poi, non risolverebbe il problema: se anche si applicasse la diminuzione massima (un terzo) sul minimo della pena edittale (30 milioni), si perverrebbe ad una pena (20 milioni) pur sempre superiore al limite entro il quale la pena deve essere contenuta per poter essere condizionalmente sospesa.

D'altra parte ogni questione di legittimità costituzionale relativa alla norma di cui all'art. 20, lettera *c)* legge cit., non avrebbe più ragione di riproporsi atteso che la Corte costituzionale l'ha dichiarata manifestamente infondata (cfr. ordinanza n. 377 del 25 luglio 1990 con richiamo alla sentenza della stessa Corte n. 256/1987).

Non rimane, quindi, che prendere atto che il sistema normativo attuale non consente in modo assoluto di concedere il beneficio di cui all'art. 163 c.p. a colui che costruisce abusivamente in una zona sottoposta a vincolo.

Invece, nei riguardi del soggetto che, come nel caso di specie, non solo si rende responsabile del reato di cui alla lettera c) dell'art. 20 della legge n. 47/1985, ma viola i sigilli apposti alla costruzione abusiva così da porre in essere un comportamento inquadrabile nella fattispecie contemplata dall'art. 349 c.p., non può opporsi pregiudizialmente lo sbarramento invalicabile rappresentato dall'entità della pena, per escludere l'applicabilità del beneficio di cui all'art. 163 c.p.

E valga il vero.

Qualora più reati sono unificati dal vincolo della continuazione; nella determinazione della pena deve aversi riguardo alla pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo (art. 81, commi 1 e 2 c.p.).

Nel caso che ci occupa, la violazione più grave non può che ravvisarsi nel delitto di cui all'art. 349 c.p. sia perché il delitto, rispetto alla contravvenzione, comporta normalmente più gravi conseguenze per il suo autore indipendentemente dalla misura della pena prevista (si pensi, ad esempio, alle cause di estinzione del reato o della pena), sia perché la nostra stessa legge processuale (art. 16 c.p.p.) considera i delitti più gravi delle contravvenzioni ancorché con riferimento ad un istituto diverso (la competenza per territorio in caso di più reati connessi), sia infine perché, nel caso concreto, il delitto di cui all'art. 349 c.p. potendosi riconoscere gli elementi equivalenti all'applicazione ha un minimo di pena detentiva — 6 mesi — più elevato rispetto a quello previsto dalla contravvenzione edilizia (cinque giorni).

Individuato nel delitto di cui all'art. 349 c.p. la violazione «più grave», ne deriva che qualora si ritenga — per esempio — d'irrogare il minimo della pena edittale (6 mesi e L. 200.000) pur applicando eventualmente l'aumento nella misura massima (il triplo), si determinerebbe una pena complessiva contenuta nei limiti di cui all'art. 163 c.p.: si verrebbe, ad una sanzione pari ad anni 1 mesi 6 e L. 600.000. Come si nota, in questa ipotesi sarebbe comunque consentito concedere il beneficio di cui all'art. 163 c.p. (ricorrendone le altre condizioni di legge) a differenza di quanto avviene allorché il reato contestato e riconosciuto è soltanto quello di cui alla lettera c) dell'art. 20 della legge n. 47/1985.

Né si dica che, per ovviare a tale «stortura», il giudice potrebbe irrogare, nel caso che al reato di costruzione abusiva si accompagni anche quello di violazione dei sigilli, una pena di entità tale da superare comunque il limite dei due anni previsto in via generale dall'art. 163 c.p.

Al di là del rilievo che, eseguite sempre le dovute operazioni di ragguglio, in queste ipotesi si rientrerebbe nei limiti anzidetti pur irrogando una pena complessiva (anni 1 mesi 10 e giorni 12 e L. 1.200.000) ben superiore al minimo ed oggettivamente elevata, ciò che rileva è che comunque in un caso indiscutibilmente più grave, è astrattamente possibile per il giudice decidere se il reo è meritevole dei benefici mentre nell'altro, meno grave, non è data questa possibilità.

L'irragionevolezza della conclusione non può sfuggire così come evidente è la disparità di trattamento che ne consegue.

Con il regime sanzionatorio previsto dall'art. 81, primo comma c.p., il legislatore ha voluto mitigare il principio del cumulo materiale — tanti reati, tante pene — e ha voluto introdurre un trattamento più mite presumendo che chi viola più volte la legge penale spinto da un unico proposito intellettuale e volitivo ha una capacità delinquenziale inferiore rispetto a colui che si determina a commettere un ugual numero di reati in forza di tante distinte ed autonome spinte criminali. Certamente non era nelle intenzioni del legislatore favorire il soggetto che delinque più volte, ancorché allo scopo di attuare un programma criminale ideato sin dall'inizio almeno nelle sue linee essenziali, rispetto a colui che invece viola la legge penale una sola volta e che commette uno solo dei tanti (almeno due) reati che nell'ipotesi contrapposta sono uniti dal vincolo della continuazione.

Ma allora, se il legislatore non ha voluto questo e se comunque il risultato a cui si perviene comporta così inique conseguenze, ne deriva che il sistema sanzionatorio della continuazione fra i reati come previsto dall'art. 81 c.p. è costituzionalmente illegittimo perché consente l'applicabilità di benefici anche quando il o uno dei reati satelliti è punito con minimi edittali così elevati che se il reato satellite non fosse tale e fosse invece l'unico da addebitare all'imputato non sarebbe consentita la concessione dei benefici.

La norma di cui all'art. 81, primo e secondo comma c.p., relativa al regime sanzionatorio previsto per il reato continuato va dunque denunciata nella parte in cui non prevede che la pena complessiva da irrogare per il reato continuato non può essere inferiore a quella prevista per il o i reati satelliti; in altri termini, nell'ipotesi in cui l'aumento massimo del triplo sia inferiore al minimo edittale del o dei reati satelliti, l'aumento stesso dovrà essere comunque almeno pari a tale limite minimo.

Per queste considerazioni, il giudicante solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, primo e secondo comma c.p. per contrasto con l'art. 3 Cost.; questione indubbiamente rilevante nel caso concreto atteso che appaiono sussistere tutte le condizioni di legge per riconoscere il vincolo della continuazione fra i reati contestati per concedere le attenuanti generalmente equivalenti e per accordare all'imputato il beneficio invocato e considerato pertanto che, se non si sollevasse tale questione, della norma dovrebbe farsi una applicazione ingiustamente favorevole per l'imputato.

*P. Q. M.*

*Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e successive modificazioni;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché decida sulla questione come sopra sollevata;*

*Ordina alla cancelleria di far notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicare la stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Napoli, addì 24 marzo 1992

*Il pretore:* DE CRECCHIO

*L'assistente di cancelleria:* DE ANGELIS

92C0974

N. 478

*Ordinanza emessa il 22 aprile 1992 dal pretore di Parma  
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Spinabelli Maria ed altre e l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Termine di decadenza (dieci anni) per l'impugnativa in giudizio dei provvedimenti dell'I.N.P.S. - Prevista retroattività di tale disposizione tranne che per i processi già in corso alla data di entrata in vigore del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103 - Ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che hanno presentato domanda giudiziale prima di detta data e coloro che l'hanno presentata dopo, attesta la mancanza, prima di detta disposizione innovativa, di termini di decadenza o prescrizione - Incidenza sul principio dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore in caso di vecchiaia e sul principio dell'efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale della Corte costituzionale (in particolare della sentenza n. 314/1985 cui si ricollega il caso di specie, riguardante una domanda per «integrazione al minimo» - Irrazionale limitazione della retroattività in conseguenza di un fatto estrinseco quale la proposizione del giudizio.**

**Previdenza e assistenza sociale - Crediti previdenziali - Ritardata liquidazione - Corresponsione dei soli interessi legali - Lamentata omessa previsione del risarcimento integrale del danno (interessi legali e rivalutazione) - Disparità di trattamento di situazioni identiche - Incidenza sulla garanzia del trattamento previdenziale - Richiamo ai principi affermati nella sentenza n. 156/1991 - Violazione del giudicato costituzionale.**

**(D.-L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, primo e secondo comma, convertito in legge 1° giugno 1991, n. 166; d.-l. 21 gennaio 1992, n. 14, art. 4; legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16).**

**(Cost., artt. 3, 38, 77, 101, 102, 104 e 136).**

IL PRETORE

Nelle cause riunite promosse da Spinabelli Maria e Schianchi Oriele, rappresentate e difese dall'avv. Luciano Petronio Sivelli Pia, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Ziveri contro l'I.N.P.S. rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Liveri.

All'udienza del 22 aprile 1992 il pretore ha pronunciato la seguente ordinanza;

Con separati ricorsi depositati entrambi il 24 settembre 1991 Spinabelli Maria e Schianchi Oriele, titolari entrambe di pensione diretta integrata al minimo, ed anche di pensioni di reversibilità decorrenti rispettivamente dal 1° ottobre 1956 e dal 1° gennaio 1949, avendo inutilmente presentato domanda amministrativa il 28 gennaio 1986 ed il 20 marzo 1986, chiedevano la condanna dell'I.N.P.S. a riliquidare le pensioni di reversibilità con l'integrazione al minimo di tempo in tempo in vigore fino al 30 settembre 1983 e nell'importo cristallizzato alla data del 30 settembre 1983 dal 1° ottobre 1983 in poi, con rivalutazione monetaria ed interessi legali sugli arretrati.

Con ricorso depositato il 31 ottobre 1991 Sivelli Pia, titolare di pensione diretta integrata al minimo e, dal 1° novembre 1981 anche di pensione di reversibilità, poiché, a seguito di una sua domanda del 22 giugno 1988 questa era stata integrata al minimo, ma, dal 1° ottobre 1983 al 31 dicembre 1984 era stata riportata «a calcolo» la pensione diretta, chiedeva la condanna dell'I.N.P.S. alla riliquidazione di questa pensione con l'integrazione al minimo nell'importo congelato alla data del 30 settembre 1983 e fino al 31 dicembre 1984 giacché successivamente la pensione di reversibilità era divenuta superiore al minimo e quindi quella diretta aveva ripreso ad essere integrata al minimo.

Si costituiva in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo il rigetto delle domande; eccepiva che per i primi due casi secondo la disponibilità dell'art. 6 del d.-l. n. 103/1991 era intervenuta la decadenza prevista dall'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, con gli effetti ricollegativi dall'art. 6, primo e secondo comma del d.-l. n. 103/1991, convertito in legge n. 166/1991.

In ordine alla c.d. cristallizzazione invocava il d.-l. 20 marzo 1992, n. 237 art. 4 interpretativo dell'art. 6, commi quinto, sesto e settimo della legge n. 638/1983, mentre per la richiesta di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria invocava l'art. 16, sesto comma, della legge n. 412/1991.

All'odierna udienza i procedimenti sono stati riuniti, ed è stata eccepita l'illegittimità costituzionale delle norme dall'I.N.P.S. invocate.

L'accoglimento delle domande è impedito da una serie di recenti norme la cui legittimità costituzionale è stata posta in discussione ed il pretore non ritiene le questioni manifestamente infondate.

Con ordinanza 2 dicembre 1991 questo pretore ha già sottoposto al giudizio della Corte costituzionale l'art. 6, primo e secondo comma, del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito in legge 1° giugno 1991, n. 166, per contrasto con gli artt. 3, 38 e 136 della Costituzione.

Le sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 6245 del 21 giugno 1990 (con interpretazione condivisa anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 126 del 26 marzo 1991) avevano ritenuto che il termine previsto dall'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 è di decadenza ma con effetti solo di tipo procedimentale e senza effetti sostanziali nel senso che, decorso il decennio senza l'inizio dell'azione giudiziaria, l'interessato ha solo l'onere di proporre una nuova domanda amministrativa che, avendo effetto interruttivo della prescrizione decennale, consente la richiesta delle differenze di importo delle pensioni per i dieci anni precedenti.

Poiché le ricorrenti Spinabelli e Schianchi avevano richiesto in via amministrativa l'integrazione al minimo il 28 gennaio 1986 ed il 20 marzo 1986, eccepita la prescrizione, si sarebbero potute liquidare tutte le differenze relative ai ratei dal gennaio e dal marzo 1976 al 30 settembre 1983.

Dopo che con precedenti decreti-legge, non convertiti in legge (n.ri 259/1990, 338/1990 e 28/1991), si era cercato di attribuire alla suddetta decadenza effetti sostanziali con norma di interpretazione autentica dell'art. 47 citato, l'art. 6 del d.-l. n. 103/1991 convertito in legge n. 166/1991, sotto la rubrica «Regime delle prescrizioni delle prestazioni previdenziali», ha così disposto: «I termini previsti dall'art. 47, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale».

In caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei».

«Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

La norma è oscura e la sua interpretazione non è facile.

Innanzitutto va escluso che si tratti di norma interpretativa. Così era stata definita solo quella contenuta nel d.-l. n. 259/1990 e la dimostra anche l'espressa dichiarazione di retroattività (peraltro esclusa per i giudizi in corso) che per le norme interpretative è inutile.

In secondo luogo si deve escludere che il decorso del tempo importi l'intangibilità della pensione come già liquidata e l'impossibilità di richiederne anche per il futuro la riliquidazione con l'integrazione al minimo, sia pure nell'importo cristallizzato alla data del 1° ottobre 1983. È da tempo assolutamente pacifico che il diritto a pensione (e cioè il diritto a percepire la pensione nell'importo determinato dalle leggi vigenti) è imprescindibile perché indisponibile, in base alle disposizioni dell'art. 2934 c.c., coordinato con gli artt. 128, primo comma, del r.d.-l. n. 1827/1935 e 69 della legge n. 153/1969 che escludono o limitano la cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità delle pensioni e con l'art. 2115, terzo comma c.c., stante anche la rilevanza costituzionale ex art. 38 degli interessi protetti (Cass. s.u. n. 6245/1990 cit.). È per questo che gli effetti della «decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale», di cui alla prima parte dell'art. 6 cit., devono intendersi limitati a quanto dice in prosieguo lo stesso articolo e cioè che «la decadenza determina (solo) l'estinzione del diritto ai ratei pregressi»; non è lecito attribuire alla norma portata sostanziale più ampia.

Neppure potrebbe sostenersi che le istanze presentate in via amministrativa debbano essere ritenute come ricorsi amministrativi con la conseguenza che a partire da quando esse sono state respinte inizierebbe a decorrere il termine decadenziale.

Non sembra si possa dubitare che lo scopo principale propositosi dal legislatore del 1991 è stato quello di limitare gli aggravii di spesa conseguenti all'effetto retroattivo delle decisioni di incostituzionalità: secondo l'interpretazione su accennata, lo scopo non sarebbe di fatto raggiungibile.

Va inoltre ricordato che l'art. 6 della legge n. 166/1991 menziona i termini previsti dall'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, ma questa norma, quando parla di «ricorso», non allude a quello proponibile in ogni tempo secondo l'art. 8 della legge n. 533/1973, ma a quello previsto e regolato dalle norme che la precedono. Gli artt. 44, 45 e 46 del d.P.R. n. 639/1970, sotto il titolo III «Ricorsi e controversie in materia previdenziale», prevedono termini precisi per la loro proposizione.

Una volta ripudiato il sistema della cosiddetta giurisdizione condizionata, il decorso di questi termini non può importare la perdita del diritto a pensione che è imprescrittibile; ciò non toglie che, una volta prevista una procedura amministrativa diretta a provocare un controllo interno per un'eventuale composizione della vertenza in modo rapido ed economico, abbia ancora senso la previsione di termini ristretti decorsi i quali la pubblica amministrazione possa considerare le pratiche concluse per archivarle. È anche il caso di ricordare il particolare interesse dell'ordinamento a che si svolga questa procedura tanto che il giudizio eventualmente iniziato prima della sua conclusione deve essere sospeso (art. 443 c.p.c.).

Chiarito che il ricorso cui fa riferimento l'art. 6 della legge n. 166/1991 è quello previsto dagli artt. 44, 45 e 46 del d.P.R. n. 639/1970 va detto che le ricorrenti non ebbero a presentarlo, né del resto c'era motivo perché l'originario provvedimento di liquidazione della pensione era conforme alle leggi all'epoca vigenti.

L'ipotesi oggetto di questo giudizio è quindi regolata dalla seconda parte del comma primo dell'art. 6 cit.

A questo proposito non si può sostenere che il diritto alla percezione dei singoli ratei, di cui parla la norma in esame, sorga volta per volta spostandosi avanti continuamente mese per mese, con la conseguenza che si potrebbe richiedere tutti i ratei non prescritti dal marzo 1976.

Innanzitutto si verrebbe a creare un'assoluta ed ingiustificata disparità di trattamento fra chi presentò il ricorso contro il provvedimento di liquidazione della pensione e chi vi fece invece acquiescenza. In secondo luogo l'intento del legislatore, che, a differenza delle espressioni usate che sono quanto mai equivoche, è invece ben chiaro, sarebbe inspiegabilmente frustrato. In terzo luogo sembra da seguire l'interpretazione dell'I.N.P.S. (circolare n. 244 dell'11 ottobre 1991) che propone di distinguere il diritto a pensione «astrattamente esistente al verificarsi dei presupposti di legge ed indipendentemente dalla presentazione della relativa domanda», dal «diritto alla erogazione dei singoli ratei» che nasce a seguito dell'accoglimento della domanda di pensione. La conseguenza è che, nell'ipotesi in cui non sia stato presentato ricorso, il termine decennale inizia a decorrere dal momento in cui è stato emesso il provvedimento di liquidazione della pensione.

Interpretata in questo modo la disposizione di cui all'art. 6 della legge n. 166/1991 i dubbi sulla sua costituzionalità sono molti e fondati. Già il pretore di Sanremo (ordinanza 14 giugno 1991) ha sospettato di incostituzionalità la norma in relazione all'art. 3 della Costituzione in quanto discrimina in relazione ad un fatto del tutto estrinseco e non significativo, ai fini della necessaria salvaguardia dei diritti quesiti, quale quello della proposizione di un giudizio.

Ulteriore contrasto con l'art. 3 emerge dal fatto che, seppure è possibile per il legislatore emanare norme retroattive, nel caso di specie non è stata dettata una qualche disciplina transitoria diretta a salvare quelle situazioni progresse, sia pure caratterizzate da una certa inerzia ma per le quali, essendo stata interrotta la prescrizione, era inconcepibile ed imprevedibile la perdita del diritto sostanziale, da ritenersi già entrato nel patrimonio del titolare. La scelta legislativa oltre che discriminatoria è anche irrazionale perché ricollega una irrimediabile perdita del diritto ad un fatto che quando fu posto in essere non poteva produrre tale effetto.

Per lo stesso motivo la norma sembra contrastare anche con l'art. 38 della Costituzione perché produce gli effetti di cui sopra in danno di soggetti deboli e riconosciuti meritevoli di particolare tutela.

La stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 822 del 14 luglio 1988, ha precisato i limiti che il legislatore incontra nell'intervenire nei rapporti di durata modificandoli sfavorevolmente, nel senso che le disposizioni retroattive «non possono trasmodare in un regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza pubblica che costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello stato di diritto».

Anche se deve ritenersi ammissibile un intervento legislativo che modifichi l'ordinamento pubblicistico delle pensioni, non può, però, ammettersi che detto intervento sia assolutamente discrezionale. In particolare non può dirsi consentita una modificazione legislativa che, intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro oppure quando già sia subentrato lo stato di quiescenza, peggiorasse, senza una inderogabile esigenza, in misura notevole ed in maniera definitiva, un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività lavorativa».

La norma sembra in contrasto anche con l'art. 136 della Costituzione giacché limita, ed anzi di fatto esclude, l'efficacia retroattiva delle sentenze della Corte costituzionale.

La stessa Avvocatura centrale dell'I.N.P.S., nella circolare n. 244 dell'11 ottobre 1991, riconosce che la disposizione è stata «presumibilmente dettata dall'esigenza di regolamentare l'applicazione retroattiva di sentenze della Corte costituzionale che possono incidere retroattivamente sulla misura della pensione già liquidata».

È il caso di richiamare una fattispecie che presenta notevoli analogie con quella in oggetto. Con la sentenza n. 139 del 7 maggio 1984 la Corte costituzionale, nel dichiarare illegittimo l'art. 1, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 176, richiamato dall'art. 15, primo comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203, così testualmente ha motivato: «Le sentenze di accoglimento, in base al disposto dell'art. 136 Cost. confermato dall'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, operano *ex tunc* perché producono i loro effetti anche sui rapporti sorti anteriormente alla pronuncia di illegittimità sicché, dal giorno successivo alla loro pubblicazione, le norme dichiarate incostituzionali non possono più trovare applicazione (salvo quanto discende dall'art. 25 Cost. per la materia penale)».

«Il principio, che suole essere enunciato con il ricorso alla formula della c.d. "retroattività" di dette sentenze, vale però soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida. Per rapporti esauriti debbono certamente intendersi tutti quelli che sul piano processuale hanno trovato la loro definitiva e irretrattabile conclusione mediante sentenza passata in giudicato, i cui effetti non vengono intaccati dalla successiva pronuncia di incostituzionalità (salvo quanto disposto per la materia penale dal cit. art. 30). Secondo l'orientamento talvolta emerso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. sent. n. 58 del 1967) e il prevalente indirizzo dottrinale, vanno considerati esauriti anche i rapporti rispetto ai quali sia decorso il termine di prescrizione o di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio di diritti ad essi relativi. Ma quando, come nell'ipotesi considerata dalla normativa denunciata, detto termine è pendente e quindi il creditore, secondo i principi generali può pretendere quanto ancora gli è dovuto, non è consentito al legislatore ordinario limitare la portata dell'art. 136 Cost., sia pure ricorrendo, come nella specie, all'espedito di introdurre un nuovo onere, non previsto al momento dell'avvenuto pagamento parziale, e di escludere perciò l'acquisto del diritto successivamente riconosciuto dalla legge che ha sostituito quella dichiarata invalida».

Così operando, il legislatore, in realtà, fa in modo che il rapporto oggetto del giudizio principale e non ancora esaurito rimanga illegittimamente regolato dalla norma annullata, riducendo indebitamente, l'operatività dell'art. 136 Cost.».

Anche gli artt. 101, 102 e 104 Cost. che garantiscono l'indipendenza della funzione giurisdizionale possono ritenersi violati dalla norma in esame.

La seconda questione riguarda l'art. 16, sesto comma, della legge n. 412/1991 che così dispone:

«Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito».

La disposizione appare in contrasto con gli artt. 3, primo comma e 38, secondo comma, e 136 della Costituzione.

Con la sentenza n. 156 dell'8-12 aprile 1991 la Corte costituzionale aveva già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 442 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito del titolare per la diminuzione del valore del suo credito, applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile nel settore dell'industria e condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilità dell'istituto o ente debitore per il ritardo dell'adempimento.

Con la norma in oggetto la sentenza è stata posta nel nulla ripristinando di fatto, senza alcun altro intervento di revisione generale della materia, la norma già dichiarata incostituzionale. È sufficiente richiamare le argomentazioni già svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 156/1991 per evidenziare il contrasto con gli artt. 3 e 38, e quelle già svolte nella presente ordinanza in merito ai poteri del legislatore in relazione a quelli della Corte costituzionale.

Il terzo problema riguarda l'interpretazione dell'art. 6, settimo comma, del d.-l. n. 463/1983 convertito in legge n. 638/1983.

Le ricorrenti oltre a chiedere l'integrazione al minimo sulla pensione di reversibilità fino al 30 settembre 1983, chiedono che anche dopo il 1° ottobre 1983 questa venga mantenuta nell'importo erogato alla data del 30 settembre fino a che esso non venga superato per effetto del meccanismo di adeguamento. Si tratta dell'effetto che comunemente viene definito come «congelamento» o «cristallizzazione» del trattamento minimo.

La giurisprudenza era ormai pacificamente concorde nell'interpretare il comma settimo dell'art. 6 del d.-l. n. 463/1983 come riferito a qualsiasi ipotesi di perdita del diritto all'integrazione al minimo e non limitato a quella di perdita per superamento del limite di reddito (Cass. 19 dicembre 1989 n. 5720, seguita da varie altre n.ri 3749/1990, 7315/1990, 6192/1991, 12139/1991 e Corte cost. 6-19 novembre 1991 n. 418 e n. 21/1992).

Pendenti questi giudizi dapprima, con il d.-l. 21 gennaio 1992 n. 14, non convertito in legge, e successivamente col d.-l. 20 marzo 1992 n. 237, in attesa di conversione, è stata emanata una norma che pare impedire l'accoglimento della domanda per il periodo posteriore al 30 settembre 1983, giacché interpreta autenticamente l'art. 6, settimo comma, nel senso contrario a quello ritenuto dalla giurisprudenza.

L'art. 4, primo comma, del d.-l. 20 marzo 1992 n. 237 così dispone:

«L'art. 6, commi quinto, sesto e settimo del decreto-legge 12 settembre 1973 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, si interpreta nel senso che nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto, l'importo del trattamento minimo vigente a tale data è conservato su una sola delle pensioni come individuata con i criteri previsti dal comma terzo dello stesso articolo».

Come norma interpretativa ha certamente valore retroattivo.

Non pare a questo pretore che la pendenza del termine per la conversione in legge del decreto-legge possa impedire di rilevarne l'eventuale incostituzionalità, trattandosi di atto avente forza di legge.

La norma, pur nella discrezionalità del legislatore nell'interpretare con valore retroattivo una precedente norma, appare in contrasto con gli artt. 3, 38 e 136 della Costituzione.

Va, infatti, ricordato che la Corte costituzionale con la sentenza citata n. 418/1991 aveva ritenuto l'art. 6 della legge n. 638/1983, non contrastante con i precetti costituzionali ma solo interpretandolo in un preciso senso; un'interpretazione contraria porterebbe quindi alla sua dichiarazione di incostituzionalità.

Poiché il d.-l. n. 463/1983 introducendo il divieto dell'integrazione al minimo su più di una pensione non ha toccato le situazioni preesistenti (per le quali invece il divieto non esisteva stante la dichiarata incostituzionalità delle norme che lo prevedevano) queste verrebbero oggi ad essere limitate dalla nuova interpretazione, che viene a ridurre quello che era stato ritenuto come necessario per garantire ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita (art. 38, secondo comma, Cost.). Sembra violato anche l'art. 136 Cost. in quanto, di fatto, si viene a svuotare di contenuto le numerose decisioni della Corte costituzionale che dichiararono illegittime le norme che impedivano la doppia integrazione, e si opera in contrasto con la recente decisione n. 418/1991.

Sembra violato anche l'art. 3 Cost. per l'irrazionalità di utilizzare lo strumento dell'interpretazione autentica per effettuare una sostanziale modifica legislativa.

Ritiene il pretore che possa ritenersi ipotizzata anche la violazione dell'art. 77 dato che il decreto è stato emanato pochi giorni dopo l'entrata in vigore della legge 30 dicembre 1991 n. 412.

Il relativo progetto di legge del governo (v. Atti parlamentari Senato della Repubblica - 3004) già conteneva all'art. 11, primo comma, la norma poi trasfusa nell'art. 4 del d.-l. n. 14/1992 e quindi del d.-l. n. 237/1992, identica anche nella sua formulazione letterale.

Il fatto che essa non è stata recepita nella legge n. 412/1991 significa che il Parlamento aveva ritenuto il contrario, per cui non sembra che il governo possa dopo pochi giorni imporre con lo strumento del decreto-legge una norma già respinta dal Parlamento.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo e secondo comma del d.-l. 29 marzo 1991 n. 103, convertito in legge 1° giugno 1991 n. 166 per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 38, secondo comma, 101, 102, 104 e 136 della Costituzione;*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 38, secondo comma, e 136 Cost;*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 4, primo comma, del d.-l. 20 marzo 1992 n. 237 per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 38, secondo comma, 77 e 136 della Costituzione;*

*Sospende il presente giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che a cura della cancelleria copia della presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e venga comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Parma, addì 22 aprile 1992

*Il pretore: FEDERICO*

*Il coll. di cancelleria: CORINO*

92C0975

N. 479

*Ordinanza emessa il 20 marzo 1992 dalla corte d'appello di Torino  
nel procedimento civile vertente tra Sciutto Stelvio e Ministero delle finanze*

**Tributi in genere - Tasse automobilistiche - Omessa trascrizione nel p.r.a. dell'avvenuta cessione dell'autoveicolo a nuovo proprietario - Assoggettamento alla tassa automobilistica di coloro che, pur non essendo più proprietari, risultino tali dall'iscrizione al p.r.a. - Prospettata violazione del principio della capacità contributiva risultando questa ancorata al semplice dato formale della intestazione del veicolo nei registri del p.r.a.**

**(D.-l. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, trentaduesimo comma, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53).  
(Cost., art. 53).**

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile d'appello n. 325/91 r.g. promossa da: Sciutto Stelvio, residente in Ovada (Alessandria), piazza Garibaldi, 20, elettivamente domiciliato in Torino, via Bligny, presso l'avv. Matilde Torella di Romagnano, che lo rappresenta e difende come da procura di atti appellante contro Ministero delle finanze, in persona del Ministro, in carica, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, corso Stati Uniti, 45. Appellato.

La Corte,

## OSSERVA IN FATTO

Con citazione notificata il 17 novembre 1988, Stelvio Sciutto conveniva avanti il Tribunale di Torino l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro *pro tempore*, impugnando l'ingiunzione dell'Ufficio del registro di Ovada, notificata il 21 ottobre 1988, con la quale gli veniva richiesta la somma di L. 1.753.810 per il mancato versamento, per l'anno 1984, delle tasse automobilistiche relative all'autovettura Opel Rekord targata AL 292779.

Lo Sciutto esponeva, fra l'altro, di aver venduto detta auto, nel febbraio 1980, al cittadino straniero Zahoud Adbelaziz, e sollevava eccezione di incostituzionalità dell'art. 5, trentaduesimo comma del d.-l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53, nella parte in cui assoggetta a tasse automobilistiche coloro che, pur non essendo proprietari, risultino come tali dall'iscrizione al p.r.a.

Si costituiva per il Ministero l'avvocatura dello Stato, resistendo.

Con sentenza 23 marzo-27 giugno 1990, il tribunale rigetta l'opposizione proposta, respingendo altresì ogni altra domanda od eccezione dello Sciutto, che appellava con atto notificato il 26 febbraio 1991, deducendo dieci motivi di gravame; l'Amministrazione si costituiva resistendo.

## OSSERVA IN DIRITTO

L'appellante ripropone, fra l'altro, eccezione di incostituzionalità dell'art. 5, trentaduesimo comma del d.-l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53, sotto il profilo sopra ricordato; a parere della Corte tale eccezione non può esser considerata manifestamente infondata.

A parte, infatti, il generico contrasto con l'art. 3 della Carta costituzionale, va rilevato che la norma in esame appare in evidente conflitto con il successivo art. 53, primo comma («Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva»): nel caso di specie, infatti, la capacità contributiva per quel particolare tributo è pacificamente insussistente, avendo lo Sciutto da tempo ceduto il veicolo *de quo*; e la presunzione che nasce dalle risultanze dei registri del p.r.a., nei quali è stata omessa la trascrizione della cessione del veicolo, è vinta dalle produzioni documentali — di data certa, provenendo da pubblico ufficiale — dell'appellante, risalenti ad epoca non sospetta, e cioè a ben sette anni prima della notifica dell'ingiunzione.

Nel caso di specie, pertanto, venuta meno anche la presunzione di cui si è detto, la capacità contributiva risulta ancorata al semplice dato formale dell'intestazione del veicolo nei registri del p.r.a., iscrizione, questa, che non ha natura costitutiva, come del resto riconosciuto anche dai primi giudici.

Appare opportuno, per quanto sopra detto, sospendere il presente giudizio e rimettere gli atti alla Corte costituzionale affinché si pronunci in ordine alla legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 53, primo comma della Carta costituzionale, dell'art. 5, trentaduesimo comma del d.-l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53, nella parte in cui assoggetta a tasse automobilistiche coloro che, pur non essendo proprietari, risultino come tali dall'iscrizione al p.r.a.

*P. Q. M.*

*La Corte, visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Rilevata la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, nei termini sopra precisati, dell'art. 5, trentaduesimo comma del d.-l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e la sospensione del presente giudizio;*

*Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.*

Torino, 20 marzo 1992.

*Il presidente:* BRUNETTI

*Il cancelliere:* (firma illeggibile)

N. 480

*Ordinanza emessa il 12 giugno 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Trippodo Antonino*

**Prevenzione (attività di) - Condannato a misure alternative - Fermo convalidato - Richiesta del p.m. di detenzione - Lamentata obbligatorietà per il g.i.p. di ottemperare a tale richiesta senza potere di controllo - Lesione del principio di soggezione del giudice alla sola legge e dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali - Incisione sulla libertà personale.**

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 25, secondo comma).

(Cost., artt. 13, 101 e 111).

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti del procedimento contro Trippodo Antonino, nato a Palermo il 22 agosto 1957;

#### OSSERVA

Trippodo Antonino è stato fermato alle ore 20,40 del giorno 9 giugno 1992 a norma dell'art. 25 comma 2 del d.-l. 8 giugno 1992 n. 306.

Il fermo è stato convalidato come da separata ordinanza.

Indi, deve esaminarsi l'istanza con la quale il pubblico ministero ha chiesto disporsi la detenzione in carcere del fermato.

Orbene, è necessario subito rilevare, in proposito che, seppure, in assenza di conoscenza di elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, stante l'urgenza di intervenire, il fermo, in relazione alla gravità del reato per il quale il Trippodo era stato condannato, è stato legittimamente eseguito (e, pertanto, è stato convalidato), ad oggi non vi è più ragione di ritenere che debbano essere revocate nei confronti del Trippodo le misure alternative alla detenzione.

L'art. 15 del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, infatti per i detenuti (quale è il Trippodo) per il delitto di cui all'art. 575 c.p., stabilisce che i benefici possono essere concessi quando non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

Nella fattispecie, tali elementi non sussistono o, quanto meno, non sono stati, sin'ora, in alcun modo adottati né dal Dirigente della Squadra Mobile che ha sollecitato il fermo, né dal P.M. che ha disposto il fermo ed ha chiesto la convalida del fermo ed, infine, la detenzione in carcere del fermato.

Tuttavia, l'art. 25 secondo comma, d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 prevede che «con il provvedimento di convalida, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del luogo in cui il fermo è stato eseguito, se il pubblico ministero ne fa richiesta, dispone con ordinanza la detenzione o la custodia cautelare in carcere».

Appare del tutto evidente, quindi, alla stregua del chiaro disposto normativo, che il giudice delle indagini preliminari è tenuto, se vi è la richiesta del P.M., a disporre la detenzione o la custodia cautelare in carcere senza potere fare alcuna valutazione di carattere discrezionale, che, al contrario, è rimessa esclusivamente al P.M. stesso (il quale, infatti, senza alcun obbligo di motivazione, può anche non richiedere la detenzione o la custodia cautelare in carcere).

Orbene, il giudicante ritiene, allora, che sia non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma in esame.

Quest'ultima, infatti, assegna al giudice una funzione meramente «notarile» attribuendo un carattere sostanzialmente vincolante alla richiesta (discrezionale) del P.M. ed appare confliggere, conseguentemente, tanto con l'art. 101 secondo comma della Costituzione per il quale «i giudici sono soggetti soltanto alla legge», quanto con gli artt. 13 e 111 della Costituzione, i quali impongono di motivare tutti (art. 111) i provvedimenti giurisdizionali e, in particolar modo (art. 13), quelli che incidono sulla libertà personale.

Sotto tale ultimo profilo, appare, d'altra parte, evidente che non può certamente ritenersi che sia motivato un provvedimento che si limiti a dire che vi è stata la richiesta del P.M.

La questione di costituzionalità, poi, è certamente rilevante, poiché dalla sua risoluzione deriva la sussistenza, nella fattispecie, del potere o meno del giudice di esercitare il controllo sulla richiesta del pubblico ministero.

Conseguentemente, la decisione sulla richiesta del P.M. di disporre la detenzione deve essere sospesa sino alla decisione della Corte Costituzionale cui devono essere rimessi gli atti.

*P. & Q. M.*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 secondo comma d.-l. 8 giugno 1992 n. 306 in relazione agli artt. 101, secondo comma, 13 e 111 della Costituzione della Repubblica Italiana nella parte in cui impone al giudice di disporre la detenzione o la custodia cautelare in carcere se vi è la richiesta del pubblico ministero;*

*Dispone, per l'effetto, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;*

*Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché che ne sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

*Sospende il procedimento in corso sino alla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.*

Palermo, 12 giugno 1992

*Il giudice per le indagini preliminari: MONTALDO*

*L'assistente giudiziario: MICELI*

92C0977

N. 481

*Ordinanza emessa il 10 maggio 1992 dalla pretura di Avezzano, sezione distaccata di Tagliacozzo nel procedimento civile vertente tra Grasso Antonino e Ente FF.SS.*

**Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Riconoscimento del periodo di leva, adempiuto prima del rapporto di lavoro, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità ai fini del trattamento previdenziale - Esclusione da tale beneficio per i dipendenti che hanno assolto tale obbligo prima del 30 gennaio 1987 - Irrazionalità - Disparità di trattamento - Violazione del principio per cui il servizio militare non può pregiudicare le posizioni di lavoro.**

**(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, primo comma).**

**(Cost., artt. 3 e 52).**

IL VICE PRETORE

A scioglimento della riserva ordinanza del 20 marzo 1992, visti gli atti di causa; rilevato che il ricorrente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'artt. 7 e 1 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991, ove recita: il servizio militare valutabile ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge nonché quello prestato successivamente, in relazione agli artt. 3 e 52 della Costituzione.

Detta questione è senz'altro rilevante perché la domanda proposta nel giudizio investe in modo diretto l'applicazione della norma, in relazione all'art. 20 legge 24 dicembre 1986, n. 958.

La questione non è manifestamente infondata sotto entrambi i profili evidenziati dall'attore.

Il riconoscimento dell'esercizio militare viene limitato solo ad un determinato periodo e quindi viene limitato solo a coloro che si trovano nella situazione determinata dalla norma, in tal modo solo alcuni cittadini vengono a beneficiarne. Il principio di eguaglianza, fissato dall'art. 3 della Costituzione, appare violato.

Infatti, di fronte a situazioni sostanzialmente analoghe si inserisce l'elemento temporale, fissato dal citato art. 7 primo comma legge 412/1991, che determina uno squilibrio tra le posizioni originariamente di eguaglianza.

Il cittadino che ha prestato il servizio militare, rispettando il sacro dovere di difendere la Patria, a volte per periodi superiori a quello di altri cittadini, può trovarsi — applicando l'art. 7 cit. — nella situazione giuridica di non avere dei benefici solo perché ha portato a termine il servizio ad es. il giorno prima dell'entrata in vigore della legge, mentre altri cittadini che hanno prestato il servizio militare dopo l'entrata in vigore della legge possono beneficiare di questa.

Il servizio militare è essenzialmente un dovere e non può esser lasciato alla discrezione di chi vi è obbligato, quindi non è possibile scegliere se prestarlo nel periodo considerato dal citato art. 7 oppure no.

La posizione di lavoro del cittadino non deve essere pregiudicata, a norma dell'art. 52 Cost., mentre ciò pare sussistere applicando i benefici della norma ritenuta dall'attore incostituzionale.

P. Q. M.

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma legge 30 dicembre 1991, n. 412 in relazione agli artt. 3 e 52 della Costituzione;*

*Ordina la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Cancelleria, alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Tagliacozzo, addì 10 maggio 1992

*Il vice pretore: (firma illeggibile)*

92C0978

N. 482

*Ordinanza emessa il 2 aprile 1992 dalla pretura di Trani, sezione distaccata di Canosa di Puglia nel procedimento penale a carico di Saracino Savino ed altri*

**Paesaggio - Zone di particolare interesse ambientale - Alterazione del corso d'acqua del fiume Ofanto dovuta a scarichi inquinanti - Trattamento sanzionatorio - Prevista applicabilità, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione (costituente diritto vivente), delle pene previste dall'art. 20, lett. c), della legge n. 47/1985 - Conseguente individuazione della sanzione attraverso un processo interpretativo - Prospettata violazione del principio di legalità della pena - Asserito contrasto con i principi di uguaglianza e della funzione rieducativa della pena in considerazione della diversa entità delle alterazioni realizzabili.**

(Legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-sexies).

(Cost., artt. 3, 13, 25 e 27).

#### IL PRETORE

Rilevato che nel processo penale n. 4277/1991 R.G. Pretura di Trani Sez. Canosa di Puglia, gli imputati Saracino Savino, Aurati Vincenzo, Bitetti Angelo, funzionari E.A.A.P. sono chiamati a rispondere del reato di cui all'articolo 1-sexies della legge Galasso;

Ritenuto che per definire le posizioni degli stessi imputati, per i quali il P.M. ha chiesto la condanna — e di qui la rilevanza della questione — è necessario applicare la predetta norma penale;

Rilevato che, salva ed impregiudicata ogni più approfondita valutazione di merito, il processo, nella consulenza tecnica depositata dal P.M. contiene elementi apprezzabili al fine di ritenere integrato il fatto obiettivo dell'alterazione del corso d'acqua del fiume Ofanto, per il mutamento del suo aspetto estetico e biologico, dovuto a scarichi inquinanti (Cass. III, n. 2697/1989);

Rilevato che tale reato ha natura permanente determinato da scarichi;

Rilevato che l'art. 1-sexies della legge n. 431/1985 prevede che, per la violazione delle sue disposizioni, si applichino le pene previste dall'art. 20 legge n. 47/1985;

Rilevato altresì che l'art. 20 legge n. 47/1985 contiene tre ipotesi a), b) e c) con pene edittalmente differenti;

Rilevato che il «diritto vivente» della S.C. è orientato nel senso della applicabilità della pena di cui all'art. 20 lett. c) prevista per «opere eseguite nelle zone sottoposte a vincolo paesistico ed ambientale»;

Ritenuto che, nonostante tale orientamento autorevole, permangono dubbi non manifestamente infondati di illegittimità costituzionale della disposizione, per contrasto con il principio di legalità della pena costituzionalmente tutelato ed indirettamente ricavabile dall'art. 25 Cost.;

Ritenuto che la pena nell'ordinamento giuridico uniformato al principio di legalità non può essere individuata, per quanto attiene ai limiti edittali massimi e minimi, attraverso un processo interpretativo potendo concepirsi (art. 133 c.p.) la necessità del giudizio solo nell'ambito dei limiti edittali legalmente previsti;

Rilevato che tale conclusione sembra suffragata anche da quanto affermato da Corte Cost. n. 26/1966 che ha ritenuto che, ai fini della determinazione della sanzione penale, il principio di legalità deve essere interpretato più rigorosamente di quanto non avviene in relazione al precetto penale;

Ritenuto, in particolare, che non è ammissibile che la legge penale operi un rinvio ai fini della determinazione della sanzione non univoco, ma risolvibile solo in base all'interpretazione ed all'uso della analogia;

Rilevato che il Pretore non ignora che la Corte Cost., in passato già investita dalla questione, ha rimesso la causa al giudice *a quo* invitandolo a tener conto del «diritto vivente» (Corte Cost. ord. 19 ottobre 1988, n. 983);

Ritenuto che l'assetto raggiunto dal diritto vivente, attraverso il procedimento ermeneutico descritto è, per quanto s'è detto, sospetto di incostituzionalità, poiché attraverso quanto narrato la giurisprudenza sostanzialmente individua *ex novo* la sanzione omessa o non compiutamente espressa con rischio di creare rottura di equilibri fra proceito e sanzione;

Rilevato che a fronte del vincolo d'immodificabilità assoluta del bene sono possibili alterazioni di diversa entità e gravità sicché in relazione alla gravità della violazione non irrazionale sarebbe l'applicazione analogica della sanzione prevista ad es. dall'art. 20 lett. a) legge n. 431/1985;

Ritenuto che, inoltre, dall'applicazione della sanzione di cui all'art. 20 lett. c) legge n. 47/1985 potrebbero derivare irragionevoli disparità di trattamento tenuto conto della diversa entità delle violazioni realizzabili ai precetti della legge n. 431/1985 sicché «il diritto vivente» contrasta altresì con gli artt. 3 e 27 Cost.;

Ritenuto che tale manifesta irragionevolezza è individuata nel caso di specie ove si discorre dell'alterazione del corso d'acqua;

Rilevato che tanto impone la rimessione degli atti alla Corte, la separazione del processo e la sua sospensione;

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies della legge n. 431/85 per contrasto con gli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost.;*

*Sospende il giudizio in corso relativamente alle posizioni degli imputati Saracino Savino, Aurati Vincenzo e Bitetti Angelo relativamente all'imputazione di cui alla lett. F della rubrica in relazione all'art. 1-sexies legge n. 431/1985;*

*Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, nonché la comunicazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio ed alle Presidenze delle Camere.*

Canosa di Puglia, addì 2 aprile 1992

*Il pretore:* MONTEDORO

*Il collaboratore di cancelleria:* SANTANGELO

92C0979

N. 483

*Ordinanza emessa il 23 aprile 1992 dalla Commissione tributaria di primo grado di Piacenza sul ricorso proposto da Soresi Rosa contro U.T.E. di Piacenza*

**Tributi in genere - Catasto edilizio urbano - Revisione delle tariffe d'estimo - Criteri - Riferimento, per gli immobili dei gruppi a, b e c al «valore di mercato ordinariamente ritraibile» - Ritenuto collegamento delle obbligazioni tributarie relative agli immobili ad un valore convenzionale e presuntivo - Prospettato contrasto con il principio della capacità contributiva.**

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 604, art. 6; d.m. 20 gennaio 1990; d.m. 27 settembre 1991).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente decisione sul ricorso prodotto da Soresi Rosa avverso U.T.E. di Piacenza;

## LETTI GLI ATTI

Sentito il rappresentante dell'Ufficio, sig. Paolo Campioni assente la ricorrente;

Udito il relatore avv. Franco Angeloni;

## RITENUTO IN FATTO

Con ricorso 27 novembre 1991 la ricorrente, proprietaria di immobile sito in Piacenza, cat. A2, classe 4, impugnava l'attribuzione di rendita catastale di L. 1.005.000, in applicazione della tariffe d'estimo di cui al d.-m. Fin. 27 settembre 1991, siccome illegittima.

Chiedeva, previo ordine di esibizione all'U.T.E. di tutti gli atti relativi al procedimento di formazione della tariffa, che venissero disapplicati, siccome illegittimi, gli atti generali relativi alla formazione della suddetta tariffa; e, in subordine, di ridurre comunque la rendita attribuita.

All'udienza l'Ufficio insisteva per il rigetto del ricorso, sotto ogni profilo.

## OSSERVA

La commissione, prendendo spunto dal ricorso di cui trattasi e dalle censure mosse con il medesimo, rileva preliminarmente:

che il d.-m. 20 gennaio 1990 ha autorizzato la revisione delle tariffe d'estimo, la quale è poi stata emanata con il d.-m. 27 settembre 1991;

che per il procedimento di revisione di dette tariffe i suddetti decreti hanno fatto riferimento al «valore di mercato ordinariamente ritraibile» per gli immobili dei gruppi A, B, C ed al «valore ordinario di mercato, come media dei valori riscontrati nel biennio 1988-1989» per gli immobili dei gruppi D, E;

che la rendita è stata ricavata applicando ai detti valori lo stesso tasso di interesse per tutti gli immobili appartenenti alla stessa categoria;

che detto criterio è stato utilizzato facendo generale applicazione — a sensi dell'art.6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604 — degli artt. 28 e 29 del d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, che lo prevedono invece in via di eccezione;

che questo procedimento comporta di conseguenza che le obbligazioni tributarie relative agli immobili non siano collegate alla capacità contributiva, ma ad un valore convenzionale e presuntivo;

che in forza in quanto precede l'art. 6 del d.P.R. n. 604/1973 (nella parte in cui sembra consentire al Ministro delle finanze di dare generale applicazione degli artt. 28 e 29 del d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142 e, conseguentemente, il d.-m. 20 gennaio 1990 ed il d.-m. 27 settembre 1991 sembrano contrastare con l'art. 53 della Costituzione, in quanto introducono, di fatto, una tassa patrimoniale sugli immobili.

*P. Q. M.*

*Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604, nonché, in via derivata, dei d.-m. 20 gennaio 1990 e 27 settembre 1991, per contrasto, nel senso di cui alla motivazione, con gli artt. 3 e 53 della Costituzione;*

*Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che, a cura della segreteria della Commissione tributaria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Piacenza, 23 aprile 1992

*Il presidente relatore: (firma illeggibile)*

N. 484

*Ordinanza emessa il 12 maggio 1992 dal tribunale di Rieti  
nel procedimento penale a carico di Volpe Sergio ed altri*

**Reato in genere - Reati e pene (singoli reati) - Truffa - Dipendenti di enti creditizi pubblici - Qualificazione della condotta criminosa ai sensi dell'art. 640, secondo comma, n. 1, del cod. pen. (truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico) - Lamentata disparità di trattamento rispetto ai dipendenti di istituti di credito privati, i quali, per la stessa condotta fraudolenta, sono chiamati a rispondere a norma dell'art. 640, primo comma, del cod. pen. (truffa semplice) prevedente un più favorevole trattamento sanzionatorio - Irragionevolezza in considerazione della riconosciuta natura privatistica dell'attività creditizia indipendentemente dalla qualificazione giuridica dell'ente che l'esercita.**

(C.P., art. 640, secondo comma, n. 1).

(Cost., art. 3).

#### IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento penale a carico di Volpe Sergio + 3, imputati del delitto di truffa aggravata in danno della Cassa di Risparmio di Rieti ex art. 640 cpv. n. 1 cod. pen.;

Ritenuto che la Cassa di Risparmio, giusta il dominante indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione (v. sezione II, 5 aprile 1989, Fanesi; 20 dicembre 1983, Campedelli; sezione VI, 4 maggio 1982, Gonzales; sezione V, 17 maggio 1971, Tartaglia; sezione II, 1º aprile 1966, Russo), ha natura giuridica di ente pubblico economico «in quanto svolge funzioni di preminente interesse pubblico quali la raccolta e il collocamento del risparmio al di fuori di ogni fine di speculazione privata secondo le direttive e sotto il controllo di organi dello Stato», tenuto conto, in particolare, della caratteristica assenza dello scopo di lucro in virtù delle disposizioni degli artt. 5 e 35 t.u. r.d. 25 aprile 1929, n. 967 e successive modificazioni;

Ritenuto che la soggettività di ente creditizio pubblico della Cassa di Risparmio non risulta, peraltro, intaccata dal consolidato orientamento delle sezioni unite della Corte di cassazione (23 maggio 1987, Tuzet e 28 febbraio 1989, Vita; cui adde Corte costituzionale n. 309 del 1988) circa la «inequivoca qualificazione in senso privatistico dell'ordinaria attività bancaria», indipendentemente dall'ente che l'esercita;

Considerato che tale ricostruzione sistematica appare altresì coerente con la direttiva C.E.E. n. 77/780, con l'art. 1.1 d.P.R. n. 305/1985 e con la disciplina del «gruppo creditizio» di cui agli artt. 1.1 legge n. 218/1990 e 1 segg. d.-l. n. 356/1990, secondo cui l'opzione per la tesi privatistica dell'attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito è indipendente dalla soggettività pubblica o privata degli enti creditizi che la esercitano;

Considerato pertanto che, a fronte di siffatto itinerario della giurisprudenza e della cultura giuspubblicistica e giuspenalistica, non trova alcuna giustificazione un regime penale che riconduca le fattispecie criminose riscontrabili in *subiecta materia* agli schemi applicabili alla p.a., nel senso che il carattere di «impresa» dell'attività bancaria in senso stretto, oggi esercitabile addirittura dal gruppo creditizio nella forma della società per azioni, parifica la qualificazione soggettiva dei dipendenti bancari, a prescindere dalla natura pubblica o privata dell'istituto di credito cui fanno capo;

Considerato che, una volta escluse per l'attività creditizia le ipotesi di reato dell'art. 314 e dell'abrogato art. 315 c.p., restano configurabili, rispettivamente, i delitti di appropriazione indebita o truffa, a seconda che il dipendente bancario abbia arbitrariamente disposto o si sia appropriato di beni della banca a profitto di terzi, ovvero, mediante un comportamento fraudolento, si sia procurato un ingiusto profitto con danno dell'istituto, indotto a compiere un atto di disposizione patrimoniale;

Considerato che, mentre nell'ipotesi di appropriazione indebita l'integrità del patrimonio risulta pariteticamente garantita, a prescindere dalla natura pubblica o privata dell'ente creditizio, nella diversa ipotesi di aggressione mediante comportamento fraudolento il patrimonio della banca gode di una più o meno intensa tutela penale, a seconda che esso faccia capo ad un ente creditizio pubblico o privato, pur essendo in entrambe le fattispecie — appropriazione indebita e truffa — identiche la natura del bene protetto (l'integrità del patrimonio), la qualificazione soggettiva dell'autore del reato (operatore bancario) e la natura privatistica e imprenditoriale dell'attività esercitata;

Considerato, pertanto, che non appare sorretta da razionale giustificazione la descritta disparità di trattamento sanzionatorio tra l'operatore bancario chiamato a rispondere di truffa in danno di un istituto di credito privato — art. 640, primo comma, c.p. — e quello chiamato a rispondere dello stesso reato in danno di un ente creditizio pubblico — art. 640, secondo comma n. 1, c.p. —, in relazione altresì allo statuto penale, invece paritetico, di entrambi i soggetti nella distinta fattispecie criminosa dell'appropriazione indebita (pur essendo entrambi i reati disciplinati nello stesso capo secondo del Libro II, intitolato «*Dei delitti contro il patrimonio mediante frode*»);

Ritenuto, pertanto, l'evidente rilevanza (sotto il profilo della qualificazione giuridica del fatto e delle conseguenze sanzionatorie ad essa legate) e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 640, secondo comma, n. 1 cod. pen. (nella unitaria e sistematica lettura con gli artt. 646 c.p., l.1 d.P.R. 27 giugno 1985, n. 350, l.1 legge 3 luglio 1990, n. 218, l e segg. d.-l. 20 novembre 1990, n. 356), in relazione al principio di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, nei sensi e per i fini di cui sopra in motivazione;

Visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953;

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen., in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nei sensi e per i fini di cui in motivazione;*

*Sospende il procedimento in corso a carico degli imputati Volpe Sergio, Volpe Mariano, Volpe Paolo e Francia Leonello;*

*Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

*Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

Rieti, così deciso in camera di consiglio il 12 maggio 1992.

*Il presidente: CANZIO*

*Il collaboratore di cancelleria: RAVEGGI*

92C0981

N. 485

*Ordinanza emessa il 15 aprile 1992 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Rebuffat Francesco ed altri contro Ministero di grazia e giustizia*

**Giurisdizioni speciali - Tribunale superiore delle acque pubbliche - Componenti togati e non - Compensi - Lamentata sopravvenuta irrarietà degli stessi - Violazione del diritto ad una giusta retribuzione - Irrazionalità - Disparità di trattamento rispetto ai componenti di altre giurisdizioni speciali - Violazione del principio di «*buon andamento*» degli organi giurisdizionali.**

(Legge 1° agosto 1959, n. 704, art. 1).

(Cost., artt. 3, 36 e 97).

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente decisione sul ricorso n. 3321/90 proposto dai signori Francesco Rebuffat, Angelo Grieco, Giuseppe Bozzi, Salvatore Tumbiolo, Raffaele Carboni, Raffaele Maria De Lipsis, Carlo De Rogatis, Sergio Dall'Oglio e Alberto Marotti de Sciarra, rappresentati e difesi dagli avvocati Alfredo Ferretti e Silvia Steffano ed elettivamente domiciliati in Roma, via Angelo Brofferio n. 3, presso lo studio dell'avvocato Massimo Cucci; contro il Ministero di grazia e giustizia «*pro-tempore*» rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura generale dello Stato con domicilio in via dei Portoghesi 12; per la declaratoria del diritto ad una retribuzione equa ai sensi dell'art. 2099 del codice civile per le prestazioni lavorative rese quali componenti del tribunale superiore delle acque pubbliche e conseguente condanna dall'amministrazione intimata a corrispondere quanto dovuto;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avvocatura generale dello Stato del 7 marzo 1992;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 15 aprile 1992 la relazione del consigliere Goffredo Zaccardi e udito, altresì, l'avv. Stefano per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

### FATTO

Esponde in fatto ed in diritto la difesa dei ricorrenti (che sono componenti del tribunale superiore delle acque pubbliche e, quindi, magistrati di cassazione, del Consiglio di Stato e tecnici estranei all'Amministrazione) che il compenso ricevuto degli stessi quali componenti del suddetto organo giurisdizionale (rispettivamente L. 30.000 e L. 20.000 mensili lorde per i componenti togati e tecnici) fissato dalla legge 1° agosto 1959, n. 704 è in contrasto con l'art. 36 della Costituzione e così inadeguato fino a non coprire le spese minime necessarie per assolvere all'incarico (trasporto, materiale di cancelleria, contratti telefonici, aggiornamento specifico etc.) Da ciò conseguirebbe la illegittimità costituzionale sopravvenuta della legge stessa e la facoltà di questo giudice di liquidare in via equitativa previa dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma stessa il compenso ritenuto adeguato per le prestazioni lavorative effettuate dai ricorrenti presso il tribunale superiore delle acque pubbliche.

La difesa erariale, che non si nasconde la evidente irrisorietà del compenso corrisposto ai ricorrenti, osserva, tuttavia, che il giudice può intervenire con sentenze immediatamente applicative del precetto costituzionale solo nei casi in cui la retribuzione complessivamente considerata — e non singoli elementi costitutivi della stessa — sia inadeguata e non equa rispetto alla quantità e qualità del lavoro svolto mentre nel caso in questione almeno i componenti togati ricevono per il lavoro svolto presso gli organi giurisdizionali di appartenenza un compenso congruo.

Per i tecnici estranei all'amministrazione la discontinuità delle prestazioni giustificerebbe, sempre per la difesa erariale, una retribuzione così contenuta nella scelta del legislatore.

Con memoria presentata per l'udienza di discussione la difesa dei ricorrenti ha ulteriormente precisato che la decorrenza della illegittimità costituzionale sopravvenuta dovrebbe risalire almeno al 28 gennaio 1984 — data di nomina dell'avv. Bozzi — cioè a dire la prima data utile con riguardo agli attuali ricorrenti ai fini di una eventuale rideterminazione del trattamento economico ad essi spettante secondo la tesi difensiva dell'atto introduttivo del presente giudizio.

### DIRITTO

1) È necessario preliminarmente puntualizzare l'oggetto del presente giudizio: i ricorrenti chiedono, in definitiva che il lavoro svolto presso il tribunale superiore delle acque pubbliche sia retribuito in conformità del principio fissato dall'art. 36 della Costituzione: della spettanza di una equa retribuzione per la quantità e qualità di lavoro svolto. Si tratta di una domanda a contenuto patrimoniale sulla quale il giudice amministrativo è abilitato a pronunciarsi.

L'instaurazione del presente giudizio non ha, quindi, per oggetto diretto ed esclusivo la posizione della questione di legittimità costituzionale sopravvenuta della legge 1° agosto 1957, n. 704, che determinerebbe problemi di ammissibilità del ricorso bensì, nonostante una prospettazione non univoca sul punto, tende ad ottenere un giusto compenso attraverso la statuizione di questo giudice per il lavoro prestato e, nella consapevolezza dell'ostacolo costituito dalla legge qui richiamata — la cui formulazione testuale è puntuale e non da adito a dubbio interpretativi o ad applicazioni diverse da quella effettuata dall'amministrazione intimata — esplicitamente mira alla sottoposizione al vaglio della Corte costituzionale per il contrasto con l'art. 36 della Costituzione della legge in questione.

È così, possibile procedere all'esame del ricorso ed è, inoltre, evidente la rilevanza della questione di legittimità costituzionale della legge n. 704 del 1° agosto 1959 nel presente giudizio che non può prescindere in alcun modo dall'applicazione dei parametri in essa fissati per definire la domanda dei ricorrenti.

2) Ritiene il collegio non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale posta nell'atto introduttivo del giudizio per contrasto con l'art. 36 della Costituzione ed, inoltre, d'ufficio solleva la questione di legittimità costituzionale della stessa legge con riguardo alla violazione degli art. 3 e 97 della Costituzione per i profili qui di seguito esposti.

In primo luogo, è opportuno ricordare che nella valutazione dei problemi di legittimità costituzionale delle leggi e degli altri atti aventi forza di legge, al fine del rinvio alla Corte costituzionale per il giudizio sugli stessi, il giudice *a quo* deve svolgere un esame sommario che sia diretto esclusivamente ad accertare la non manifesta infondatezza delle questioni poste dalle parti o derivanti dall'esame della questione a lui sottoposta e che lo stesso giudice è chiamato a svolgere.

Con riguardo all'aspetto della configurabilità della illegittimità costituzionale sopravvenuta delle leggi, il collegio non può evidentemente che rimettersi ai più recenti indirizzi della Corte costituzionale, non senza segnalare la diversità del caso in esame rispetto a quelli valutati dal giudice delle leggi in modo positivo in quanto nella specie il contrasto con la Costituzione sarebbe maturato non per successive modifiche legislative, che mutando il quadro di riferimento della disciplina di un determinato settore possono aver determinato condizioni di diseguale trattamento di situazioni omogenee, ma per la perdita di valore di una retribuzione fissata nominalmente e, quindi, per la sopravvenienza di elementi che nel fatto determinano una situazione di evidente sperequazione.

In secondo luogo e la considerazione appare decisiva al collegio, per differenziare la fattispecie in esame da altre situazioni esaminate anche di recente da questa sezione. (dec. n. 2153/91, le funzioni svolte dai componenti, togati e non, del tribunale superiore delle acque pubbliche non sono svolte nell'ambito delle attribuzioni proprie dell'istituto di appartenenza, in quanto se è vero che magistrati di cassazione e magistrati del Consiglio di Stato sono chiamati a far parte dell'organo giurisdizionale di cui trattasi, ciò avviene per le specifiche competenze di cui sono portatori in relazione ai compiti che il tribunale superiore delle acque pubbliche deve assolvere, ma è ben chiaro che questo organo giurisdizionale è un giudice speciale, con proprie attribuzioni fissate nel r.d. 11 dicembre 1993-1975 recante il testo unico sulle acque interne ed il relativo funzionamento non può in alcun modo dipendere da scelte di organi di autogoverno esterni ed esso. Le funzioni svolte dai componenti del tribunale superiore delle acque pubbliche secondo l'ordine dei lavori fissato dal Presidente non possono, in altri termini, trovare un limite nelle esigenze che i componenti, siano essi togati o tecnici, devono svolgere compiti propri dell'istituto di appartenenza o professionali o di altro genere. Si tratta, quindi, per tutti di un compito autonomo ed aggiuntivo rispetto alle ordinarie attribuzioni svolte nelle varie sedi professionali ove ciascun componente è impegnato e che non possono essere sacrificate dalla effettuazione del compito aggiuntivo che rimane imputabile all'attività del tribunale superiore delle acque pubbliche. Tale attività non può essere ricompresa in quelle proprie di istituto svolte presso la cassazione, il Consiglio di Stato e, meno che mai in via professionale. A ben vedere questa considerazione fa cadere le argomentazioni della avvocatura dello Stato che richiamano la giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui l'art. 36 può essere applicabile alla retribuzione complessivamente intesa e non a sue singole componenti accessorie: qui non si tratta di una attività strumentale o collegata con quelle di istituto, cui ben si attaglierebbe una componente retributiva di natura accessoria, ma di un compito, in ipotesi, anche esaustivo dell'attività di ogni singolo componente e, quindi, come tale retribuibile a termini dell'art. 36 della Costituzione in modo equo ed adeguato. Da ciò il profilo di dubbia legittimità costituzionale della misura fissata dalla legge 1° agosto 1959, n. 704.

Da altra angolazione, ad avviso del collegio, emergono, peraltro, profili di possibile contrasto con l'art. 3 della Costituzione, avendo riguardo al diverso trattamento riservato: a) i componenti di altri organi giurisdizionali di tipo speciale così ad es. per le commissioni tributarie: centrale, di secondo e di primo grado: nonché ad altre situazioni in cui attività di tipo giurisdizionale o amministrativo sono retribuite in modo chiaramente sperequato rispetto a quella qui considerata (arbitrati, collaudi, commissioni di concorso) ed emerge così un possibile profilo di irrazionalità ed illogicità nella norma qui considerata.

Va rilevato anche un possibile contrasto con l'art. 97 della Costituzione perché una volta ritenuto applicabile il principio costituzionale del «buon andamento» anche agli organi giurisdizionali, secondo indirizzi giurisprudenziali della Corte costituzionale, non si può escludere in assoluto che un trattamento economico così irrisorio ed inadeguato determini difficoltà di funzionamento al tribunale superiore delle acque pubbliche per la difficoltà di reperire componenti di tutte le estrazioni attraverso designazioni d'ufficio, sia per il continuo processo di ricambio dei componenti stessi che in un organo di giurisdizione speciale può non essere un criterio ottimale di conduzione e potrebbe incidere sulla continuità e certezza degli indirizzi giurisprudenziali nel settore delle acque, come è noto, delicato e complesso, se costituisce una delle eccezioni nell'ordinamento costituzionale che giustificano il mantenimento di un giudice speciale.

P. Q. M.

*Il tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, rinvia ogni pronuncia sul merito e sulle spese dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. della legge 1° agosto 1959, n. 704, per il contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione nei sensi di cui in motivazione;*

*Sospende il presente giudizio ed ordina con la presente ordinanza il rinvio degli atti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, con l'intervento dei signori.

*Il presidente:* SCHINAIA.

*Il consigliere est:* ZACCARDI

*Il consigliere:* RESTAINO.

92C0982

N. 486

*Ordinanza emessa il 14 maggio 1992 dal tribunale di Verona  
nel procedimento penale a carico di Faccini Giorgio*

**Processo penale - Dibattimento - Divieto per il collegio giudicante di procedere alla lettura delle dichiarazioni già rese all'a.g. da imputato di reato connesso già giudicato con separato procedimento, quando, comparso in seguito a citazione ai sensi dell'art. 210 del cod. proc. pen., costui si sia avvalso della facoltà di non rispondere - Lamentata disparità di trattamento - Lesione del principio di soggezione del giudice solo alla legge.**

(C.C.P. 1988, art. 513, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 101).

#### IL TRIBUNALE

Pronuncia ordinanza in relazione al rifiuto degli imputati di reato connesso di rispondere alle domande loro proposte dalle parti in relazione ed ai sensi degli artt. 210 e 513, secondo comma del c.p.p.

Visti tali articoli, il tribunale osserva che la lettura più ragionevole e chiara del disposto di cui all'art. 513, secondo comma del c.p.p. in relazione al primo comma dello stesso articolo sia nel senso che non sia possibile disporre la lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni delle persone indicate nell'art. 210 del c.p.p. anche se resa al p.m. o al giudice, se non nel caso espressamente previsto in tale secondo comma dell'art. 513 del c.p.p.

Nepure ritiene il tribunale che possa soccorrere la norma dell'art. 238, terzo comma, del c.p.p., riferito ad atti che non sono ripetibili, in quanto tali non sono quelli che sono divenuti irripetibili ma non rientrano nell'ipotesi che consente la lettura degli stessi ex art. 512 del c.p.p. perché apparivano prevedibili i fatti e le circostanze che potevano determinare l'impossibilità di ripetizione.

Non appare infine consentito, alla luce del chiaro tenore letterale dell'art. 513 del c.p.p., un recupero del primo comma di esso per la parte in cui non viene dettata una disciplina specifica da parte del secondo comma, atteso che il primo, a differenza del secondo comma, disciplina posizione diversa.

Ciò premesso, in ordine all'interpretazione di tali norme, pare al tribunale che la norma di cui all'art. 513, secondo comma, non sfugga ad una censura di legittimità costituzionale nella parte in cui non consente la lettura delle dichiarazioni precedentemente rese, a differenza di quanto avverrebbe se la posizione del dichiarante non fosse stata separata; ciò anche nel caso in cui detta persona si presenti al dibattimento e si avvalga della facoltà di non rispondere.

In effetti possono farsi due ipotesi per cui la condizione precludente la lettura si determina e cioè che ciò sia avvenuto per una libera scelta della strategia processuale da parte del pubblico ministero o per un evento del tutto sottratto alla possibilità di dissenso del p.m.

Per il primo caso si richiamano le ipotesi di definizione con giudizio abbreviato di proscioglimento del coimputato, di applicazione della pena richiesta dall'imputato, l'ipotesi di separazione prevista dall'art. 18 del c.p.p., o il giudice non abbia ritenuto necessario la riunione per l'accertamento dei fatti; per il secondo caso si richiamano le ipotesi di accordo per la separazione e di mancato utilizzo dello strumento dell'incidente probatorio, pur ricorrendo i presupposti di legge.

Nel primo caso ritiene il tribunale che il profilo di incostituzionalità sia quello dell'art. 3 della Costituzione, atteso che non appare conforme a criteri di ragionevolezza e coerenza intrinseca del sistema prevedere una disciplina difforme dalla utilizzabilità delle medesime dichiarazioni a seconda dello sviluppo del procedimento anche indipendentemente dal potere di intervento della parte che ha interesse ad avvalersi delle dichiarazioni come prova.

È vero che il sistema del codice privilegia la formazione della prova al dibattimento, ma prevede a tale principio notevoli eccezioni.

Ed è altresì vero che introdurre una sorta di divieto legale di mezzi di prova non è giustificato da una impossibilità assoluta di contraddittorio, che nella specie permarrrebbe tra versione resa precedentemente dal dichiarante e versione anche attuale dell'imputato.

In sostanza in siffatti casi il giudice potrà valutare anche la forma della dichiarazione, il fatto che non sia stata ripetuta al dibattimento, il fatto che il dichiarante si sia sottratto alla possibilità del controesame; ma il divieto legale costituisce qualcosa di non previsto dal legislatore delegante, non congruo rispetto al fine del processo di tendere comunque all'accertamento dei fatti ed in tali ipotesi l'irragionevolezza della disparità di trattamento è manifesta.

Tale profilo di incostituzionalità appare valido anche nel caso in cui la separazione sia dipesa da mera scelta del p.m. Infatti, l'utilizzazione dello stesso mezzo di prova deve trovare una disciplina astratta che possa essere valida per tutte le possibili ipotesi.

In questo esempio non si vede per quale motivo debba prodursi una situazione deteriore nel caso in cui sia stata prescelta la strada di far assumere la prova al dibattimento, salvaguardano così indirettamente anche esigenze diverse compromesse dall'utilizzo dello strumento dell'incidente probatorio.

Nel secondo dei casi prospettati si evidenzia inoltre il contrasto con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, atteso che la strategia processuale del p.m., determinando le condizioni del divieto legale di una prova, vulnera il principio di sottoposizione del giudice esclusivamente alla legge.

Appare infine evidente la rilevanza della questione dipendendo la definizione del presente processo dalla possibilità di dar lettura e quindi di utilizzare come prova, secondo le regole dell'art. 192, comma terzo, del c.p.p., dichiarazioni rese a carico dell'imputato dal Marani e dalla Pigozzi.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva di ufficio la questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 101, secondo comma, Corte costituzionale, dell'art. 513, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non dispone che possa essere data lettura delle dichiarazioni rese dalla persona, di cui all'art. 210, codice di procedura penale, che comparsa al dibattimento si sia avvalsa della facoltà di non rispondere;*

*Dispone pertanto la sospensione del processo nei confronti di Faccini Giorgio;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento;*

*In relazione alla richiesta formulata dal pubblico ministero di audizione come teste della dott.ssa Neri già nominata consulente tecnico del p.m. e di acquisizioni in atti della perizia tossicologica dalla stessa redatta, il tribunale ritenendo che tale ammissione di mezzo di prova comunque rientri nei poteri al tribunale stesso conferiti ex art. 507 c.p.p., si riserva di decidere in merito alla stessa una volta che la Corte costituzionale ha sciolto il quesito oggi propostogli;*

*Si riserva di decidere anche in relazione ad eventuali ulteriori mezzi di prova che il tribunale vorrà disporre ex art. 507 c.p.p., come ad esempio la citazione del teste Bianchini Flavio.*

Il tribunale sospende l'udienza alle ore 13,10.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 13,10.

*Il presidente: (firma illeggibile)*

*Il coll. di cancelleria: (firma illeggibile)*

N. 487

*Ordinanza emessa il 16 giugno 1992 dal pretore di Padova  
nel procedimento di applicazione delle misure di prevenzione nei confronti di Crivellaro Filippo*

**Stupefacenti e sostanze psicotrope - Consumo di stupefacenti desunto dal ricovero ospedaliero dell'interessato e dalle spontanee dichiarazioni rese - Impossibilità di applicare le sanzioni amministrative previste solo per la detenzione di stupefacenti in misura non superiore alla d.m.g. finalizzata al consumo - Conseguente esclusione della pregressa detenzione di stupefacenti da conseguenze sanzionatorie - Ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni (ritenute sostanzialmente analoghe).**

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 75 e 76).

(Cost., art. 3).

#### IL PRETORE

Esaminati gli atti del procedimento relativo alla applicazione delle misure di cui all'art. 76 d.P.R. 309/1990 a carico di Filippo Crivellaro;

Considerato che il pubblico ministero ha richiesto l'applicazione all'interessato delle sanzioni dell'obbligo di presentazione presso la stazione dei carabinieri di Bovolenta almeno due volte alla settimana e la sospensione della patente di guida, per la durata di sei mesi;

#### RILEVA IN FATTO E IN DIRITTO

Nel procedimento disciplinato dall'art. 76 d.P.R. 309/1990, il giudice può in ogni momento delibare la sussistenza delle condizioni di legge per l'esercizio dei poteri relativi alla applicazione delle misure stabilite dalla norma; non v'è dubbio, per lo stretto collegamento esistente tra le due norme, che oggetto dell'accertamento del giudice debba essere individuato anche nel procedimento prefettizio disciplinato dall'art. 75 T.U., ciò per l'espreso richiamo contenuto nei primi due commi dell'art. 76;

L'esame di quanto avvenuto in sede di procedimento avanti al Prefetto non potrà evidentemente entrare nel merito delle determinazioni assunte dalla autorità amministrativa, ma dovrà limitarsi a verificare l'esistenza dei presupposti di legge per la instaurazione del procedimento amministrativo e del successivo procedimento giurisdizionale.

In questo senso, rientra nella deliberazione del giudice la verifica della sussistenza delle condotte sanzionate dall'art. 75, ponendosi tale accertamento come necessario presupposto di fatto e giuridico della attivazione dei procedimenti di cui alle norme richieste.

Mentre l'art. 75 sottopone alle sanzioni amministrative le condotte di importazione, acquisto o comunque detenzione di sostanze stupefacenti, il procedimento a carico del Crivellaro è sorto sulla base di un atto di accertamento del solo consumo di sostanza stupefacente, desunto dal ricovero ospedaliero dell'interessato e dalle spontanee dichiarazioni rese da questi agli agenti operanti.

In proposito, va rilevato che il mero consumo di stupefacenti non è condotta sanzionata dall'art. 75; il silenzio della norma, in una disciplina caratterizzata dalla analiticità della previsione delle condotte punibili e preceduta da accessi dibattiti proprio con riferimento alla punibilità del consumo, la interpretazione sistematica del testo normativo, che all'art. 121 pare collegare alla condotta di mero consumo la sola conseguenza della segnalazione al servizio sanitario competente, non possono che portare alla conclusione di escludere che il mero consumo sia condotta punibile ex art. 75, di ritenere che l'accertamento della condotta di mero consumo debba portare esclusivamente alla segnalazione di cui all'art. 121, di ritenere che dall'accertamento del consumo non possa risalirsi, sul piano di una valutazione giuridica dei fatti, alla condotta di detenzione pregressa della sostanza stupefacente, non risultando ammissibile tale prova indiretta. Se tale interpretazione è corretta, e ad avviso di questo giudice lo è per le considerazioni logiche e sistematiche richiamate, si verifica una disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente analoghe, con riferimento alla esclusione di conseguenze sanzionatorie per la detenzione pregressa di sostanze stupefacenti già consumate, essendo irragionevole un diverso trattamento fondato su ricostanze accidentali quali quelle relative alle modalità dell'accertamento.

Ciò contrasta evidentemente con il principio di cui all'art. 3 Cost., non risultando tale diverso trattamento giuridico fondato su criteri di ragionevolezza.

La soluzione della questione risulta inoltre essenziale ai fini della decisione sulle richieste del p.m. nel presente giudizio.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 75 e 76 d.P.R. 309/1990 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;*

*Dispone la sospensione del procedimento e la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

*Dispone che la presente ordinanza sia comunicata alle parti ex art. 127, comma 7 c.p.p.*

Padova, 16 giugno 1992

Il pretore: CAMPO

92C0984

N. 488

*Ordinanza emessa il 5 giugno 1992 dal tribunale di Rimini  
nel procedimento penale a carico di Gemello Raffaele*

**Processo penale - Dibattimento - Omissione del deposito della lista dibattimentale da parte del p.m. - Impossibilità per il giudice di assumere d'ufficio i mezzi di prova privi del carattere di «novità» - Eccesso di delega - Violazione dei principi di obbligatorietà dell'azione penale, dell'accertamento della verità e del diritto alla prova.**

(C.P.P. 1988, art. 507).

(Cost., artt. 2, 24, 77 e 112).

IL TRIBUNALE

Nel processo di cui in epigrafe celebrato nell'udienza dibattimentale del 5 giugno 1992, nei confronti di Gemello Raffaello;

OSSERVA

Il pubblico ministero ha richiesto la citazione d'ufficio dei testimoni del fatto, a norma dell'articolo 507, c.p.p.

Il difensore si è opposto eccependo la decadenza dall'assunzione della prova, per omissione del deposito della lista dei testimoni, a norma dell'articolo 468 c.p.p.

Il Tribunale ritiene che il potere di ammissione di prove, disciplinato dall'articolo 507 c.p.p., è limitato all'assunzione di «nuovi» mezzi di prova, ciò è a dire, è riservato alle ipotesi eccezionali in cui, all'esito dell'acquisizione delle prove dibattimentali, emerge l'assoluta necessità di integrazione dell'istruzione attraverso mezzi di prova che, appunto per il carattere della «novità», le parti non avevano potuto richiedere fin dagli atti preliminari al dibattimento nei termini fissati a pena di decadenza.

Sulla base di tale esegesi della disposizione di cui all'articolo 507 c.p.p., sembra da escludere che il potere discrezionale del giudice del dibattimento di acquisire d'ufficio nuovi mezzi di prova possa essere utilizzato per sopperire alle lacune istruttorie delle parti ovvero per eludere le preclusioni in cui esse siano incorse.

Il collegio, confrontando tale disposizione con la direttiva della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, nella parte in cui espressamente prevede «... il potere del giudice di disporre l'assunzione di mezzi di prova», senza porre alcuna limitazione all'esercizio di detto potere, rileva che il legislatore delegato, con l'aggiunta della limitazione del carattere della «novità» delle prove da assumere, quale presupposto indefettibile legittimante l'esercizio d'ufficio del potere di ammissione spettante al giudice, sia incorso in un eccesso di delega in violazione dell'articolo 77, comma 1, della Costituzione repubblicana, senza contare che il principio costituzionale della obbligatorietà dell'azione penale, sancito dall'articolo 112 della Costituzione repubblicana, appare incompatibile con una disciplina ispirata al principio della essenziale disponibilità delle parti in merito all'assunzione della prova.

In ogni caso, poiché lo scopo del processo penale resta pur sempre l'accertamento della verità, la comminatoria di decadenze assolute ed insanabili in materia di assunzione di prove decisive, potrebbe anche compromettere, nell'ipotesi di negligente difesa, il diritto alla prova riconosciuto all'imputato, garantito come diritto inviolabile dagli articoli 2 e 24, comma 2, della Costituzione repubblicana anche per l'esigenza di evitare errori giudiziari, sancita dall'articolo 24, comma 2, della Costituzione.

Deve essere, pertanto, sollevata, di ufficio, in quanto rilevante per la decisione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 507 c.p.p., nella parte in cui limita il potere del giudice di disporre l'assunzione probatoria ai soli casi concernenti nuovi mezzi di prova ovvero nuove prove, per violazione degli articoli 2, 24, commi 2 e 4, 77, comma 1, 112 della Costituzione repubblicana.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87;*

*Dichiara rilevante la questione, sollevata di ufficio, di legittimità costituzionale dell'articolo 507 c.p.p., nella parte in cui limita il potere del giudice di disporre l'assunzione probatoria ai soli casi concernenti nuovi mezzi di prova ovvero nuove prove, per violazione degli articoli 2, 24, commi 2 e 4, 77, comma 1, 112 della Costituzione repubblicana;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, questa ordinanza sia notificata al presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata anche ai presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso e pronunciato in Rimini, nella pubblica udienza dibattimentale del 5 giugno 1992.

*Il presidente: SANTUCCI*

*Il giudice estensore: CETRO*

*Il collaboratore di cancelleria: TABELLINI*

92C0985

N. 489

*Ordinanza emessa il 5 giugno 1992 dal tribunale di Rimini  
nel procedimento penale a carico di Polleggioni Massimiliano*

**Processo penale - Dibattimento - Omissione del deposito della lista dibattimentale da parte del p.m. - Impossibilità per il giudice di assumere d'ufficio i mezzi di prova privi del carattere di «novità» - Eccesso di delega - Violazione dei principi di obbligatorietà dell'azione penale, dell'accertamento della verità e del diritto alla prova.**

**(C.P.P. 1988, art. 507).**

**(Cost., artt. 2, 24, 77 e 112).**

IL TRIBUNALE

Nel processo di cui in epigrafe celebrato nell'udienza dibattimentale del 5 giugno 1992, nei confronti di Polleggioni Massimiliano;

OSSERVA

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 488/1992).*

92C0986

N. 490

*Ordinanza emessa il 14 marzo 1992 dal pretore di Enna  
nel procedimento penale a carico di Tamburrini Domenico ed altri*

**Regione Sicilia - Inquinamento - Insediamenti produttivi di interesse nazionale (nella specie: attività per la produzione di sali potassici) - Scarichi di reflui in acque superficiali eccedenti i limiti tabellari di cui alla legge statale n. 319/1976 - Proroga, con legge regionale, del termine di adeguamento degli scarichi ai limiti tabellari - Indebita interferenza da parte della regione nella materia penale di esclusiva competenza del legislatore statale.**

(Legge regione Sicilia 1° febbraio 1991, n. 8, art. 3).

(Cost., artt. 25 e 117).

#### IL CONSIGLIERE PRETORE

##### RITENUTO DI FATTO

che il direttore del laboratorio di igiene e profilassi del reparto chimico di Enna, in data 22 maggio 1990, ha accertato che lo stabilimento dell'Italkali, sito in C.da «Pasquasia», comune di Enna, riversava nel fiume «Morello» solidi sedimentabili, cloruri e solfati, in misura macroscopicamente superiore ai valori massimi stabiliti dalla tabella A. della Legge n. 319/76;

che in seguito a tale accertamento il Procuratore della Repubblica presso questa Pretura Circondariale ha promosso azione penale nei confronti di Tamburrini Domenico e Cappelletti Marco, rispettivamente presidente e consigliere delegato della soc. Italkali, nonché di Gambazza Renato, direttore dello stabilimento, per il reato previsto e punito dagli artt. 110 C.P., 21, 1° comma Legge 10 maggio 1976, n. 319 e, inoltre, nei riguardi dei predetti e di Sorci Carlo, quale presidente dell'EMS, per i reati di cui agli articoli 110 C.P., 21, 2° comma, Legge 10 maggio 1976, n. 319, 110 C.P., 635 n. 3 C.P. e 110 C.P. 734 C.P.;

che in forza dell'art. 2, Legge Regionale n. 8/1991 l'assessorato Regionale per l'Industria è autorizzato a realizzare tramite gli uffici del genio civile competenti per territorio, ovvero tramite i consorzi per le aree di sviluppo industriale le infrastrutture occorrenti al funzionamento del settore dei sali alcalini relative agli impianti idrici fognari e di smaltimento dei rifiuti;

che l'art. 3 della predetta legge regionale sancisce anche che per gli insediamenti produttivi di cui all'art. 2, comma 1, in atto esistenti nonché per gli impianti di potabilizzazione realizzati con finanziamento regionale il termine di adeguamento previsto dall'art. 33 della Legge Regionale 15 maggio 1986 n. 27 si intende prorogato sino all'attivazione delle opere di cui allo stesso articolo e comunque sino al 31 dicembre 1992;

che il P.M., alle udienze dibattimentali del 20 maggio 1991, del 23 novembre 1991 e del 14 marzo 1991 ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 3, Legge Regionale n. 8/1991 con riferimento agli articoli 117, 3 e 25 della Costituzione;

che i difensori degli imputati, nelle deduzioni del 18 novembre 1991, hanno osservato che la questione di costituzionalità sollevata dal P.M. non è fondata per i seguenti motivi: a) - con riguardo all'art. 117 della Costituzione, in quanto la legge n. 319/1976, all'art. 4, lett. e), riserva alle regioni la normativa integrativa e di attuazione dei criteri e delle norme generali di cui ai punti d) e c) dell'art. 2, disposizioni in cui, sostengono, rientra il termine di adeguamento previsto dall'art. 33 Legge Regionale sic. n. 27/86; b) - con riferimento alla violazione dell'art. 3 della Costituzione, mancando il presupposto essenziale «di fattispecie assolutamente identiche» e perché l'attività di produzione di sali potassici, svolta dalla soc. Italkali, deve ritenersi di rilevante interesse nazionale, ai sensi del D.M. 8 giugno 1983; c) - in relazione all'art. 25 della Costituzione, dato che la Legge Regionale n. 8/91, da una parte è, sostanzialmente, conforme a quella nazionale e, dall'altra, non incide sul fatto reato, ma sul momento propedeutico alla attuazione della legge e, quindi, solo dopo esaurita la «fase preparatoria» si possono configurare ipotesi di reato;

che, con ordinanza del 23 novembre 1991, il decidente, senza pronunciarsi sulla rilevanza e fondatezza della questione di costituzionalità sollevata dal P.M., dopo avere premesso che la fonte del potere punitivo risiede esclusivamente nella legislazione statale;

che le regioni non possono intervenire negativamente su norme penali, e ritenuto, conseguentemente, che il processo poteva essere deciso prescindendo da qualsiasi statuizione sulla costituzionalità dell'art. 3 Legge Regionale n. 8/91 (richiamava, sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, tra cui la sentenza n. 2734 del 14 novembre 1989 della 3<sup>a</sup> sezione penale, con la quale erano state disapplicate le leggi regionali Emilia Romagna 29 gennaio 1983, n. 7 - 20 marzo 1984 n. 13 e 28 novembre 1986 n. 42, contenenti la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, degli insediamenti civili e del trasporto di liquame ed acque reflue di insediamenti civili e produttivi), rigettava la richiesta del P.M. di sospendere il processo e di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale;

che la Corte Costituzionale, con sentenza del 14 giugno 1990 n. 85, in Foro Italiano 9 settembre 1991, pag. 2346 e segg., ha dichiarato che non spetta allo Stato e per esso alla Corte di Cassazione disapplicare le leggi regionali e ha annullato quindi, la sentenza della Corte di Cassazione, 3<sup>a</sup> sezione penale, n. 2734, del 14 novembre - 12 dicembre 1989;

che, pertanto, in base a tale pronunzia del giudice delle leggi non si può prescindere dalla questione di costituzionalità proposta dal P.M., che, se ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, impone la sospensione del processo e la remissione degli atti alla Corte Costituzionale;

#### RITENUTO IN DIRITTO

che la questione di costituzionalità dell'art. 3 L.R. n. 8/91 non appare fondata con riferimento all'art. 3 della Costituzione, mancando il presupposto essenziale «di fattispecie assolutamente identiche, considerato pure che l'attività di produzione di sali potassici è di rilevante interesse nazionale»;

che, invece, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 L.R. n. 8/91 con riguardo all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 9 della L. 319/76, che disciplina uniformemente, per tutto il territorio nazionale, l'adeguamento degli scarichi ai limiti tabellari fissati dalla legge. Infatti, se è vero che l'art. 4 lett. e) Legge n. 319/76 sancisce il principio che compete alle regioni la normativa integrativa e di attuazione dei criteri e delle norme generali di cui ai punti d) ed e) dell'art. 2, è anche certo che la Legge 24 dicembre 1979 n. 650, all'art. 2, stabilisce che i titolari degli scarichi degli insediamenti produttivi, ivi compresi quelli previsti dalla Legge 16 aprile 1973 n. 171 esistenti alla data del 13 giugno 1976 che alla data del 13 giugno 1979 non abbiano provveduto ad adeguare gli scarichi medesimi ai limiti prescritti dalla legge devono presentare, entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un programma dettagliato con l'indicazione della data dell'inizio dei lavori, dei tempi di attuazione, nonché dei costi per l'adeguamento, ove prescritto alla tabella c) della Legge 10 maggio 1976 n. 319;

che la regione, entro 3 mesi dalla data di presentazione del programma autorizza l'attuazione dello stesso confermandolo ovvero integrandolo con eventuali prescrizioni, con particolare riguardo all'inizio lavori, all'entrata in funzione dell'impianto di depurazione allo smaltimento dei fanghi ed al risparmio energetico;

che il termine stabilito per l'attuazione del programma, non può comunque superare il 1° settembre 1981;

che, pertanto, non è applicabile alla fattispecie la disposizione dell'art. 4 della lett. e) della Legge n. 319/76 alla quale viene fatto riferimento nelle deduzioni del 18 novembre 1991 dai difensori degli imputati;

Ritenuto altresì rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 L.R. n. 8/91, in relazione all'art. 3 della Costituzione, in quanto la proroga del termine di adeguamento, peraltro già concesso una prima volta a norma dell'art. 22 L.R. n. 27/86, interferisce nella materia penale (segnatamente nei reati contestati agli imputati), materia riservata dalla Costituzione allo Stato;

#### P. Q. M.

*Visto l'art. 23 della Legge 11 marzo 1953 n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della Legge 1° febbraio 1991 n. 8, art. 3, in relazione agli artt. 117 e 25 della Costituzione;*

*Dispone la sospensione del processo nei confronti di Tamburrini Domenico, Cappelletti Marco, Gambazza Renato e Sorci Carlo;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e che la stessa sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Enna, 14 marzo 1992

*Il consigliere pretore dirigente: SCILFO*

92C0987

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di De Luca  
Via A. Moro, 21
- ◇ **PESCARA**  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITÀ  
di Lidia Cornacchia  
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**  
Libreria IPOTESI  
Via Oberdan, 9

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
Cartolibreria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA,  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**  
Libreria BARRONE PASQUALE  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di Fiorelli E.  
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**  
Rivendita generi Monopolio  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Gotti, 4
- ◇ **AVELLINO**  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
Libreria MASONE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**  
Libreria MATTEA  
NOCERA INFERIORE (Salerno)  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**  
Libreria ATHENA S.a.s.  
Piazza S. Francesco, 66

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**  
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.  
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FORLÌ**  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
Libreria TARANTOLA  
Via Matteotti, 37
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**  
Libreria DEL PROFESSIONISTA  
di Giorgi Egidio  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre

## TRIESTE

- ◇ **LIBreria ITALO SVEVO**  
Corso Italia, 9/F  
Libreria TERGESTE S.a.s.  
Piazza della Borsa, 15

## UDINE

- ◇ **CARTOLIBreria UNIVERSITAS**  
Via Pracchiuso, 19
- ◇ **LIBreria BENEDETTI**  
Via Mercatovecchio, 13
- ◇ **LIBreria TARANTOLA**  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**  
Cartolibreria LE MUSE  
Via Marillima, 15
- ◇ **LATINA**  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
Ditta BRUNO E ROMANO SQUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121  
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33  
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA  
c/o Chiosco Pretura di Roma  
Piazzale Clodio
- ◇ **SORA (Frosinone)**  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosaria Sabatini  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**  
Cartolibreria MANCINI DUILIO  
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**  
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.  
Palazzo Uffici Finanziari  
Località Pietratre

## LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**  
Libreria CENTRALE  
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**  
Libreria IL LEGGIO  
Via Montenotte, 36/R

## LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**  
Cartolibreria GRAN PARADISO  
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**  
Libreria DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**  
GARZANTI Libreria internazionale  
Palazzo Università  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**  
Libreria ALESSO  
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**  
Libreria PIROLA  
Via Albuzzi, 8  
Libreria PONTIGGIA e C.  
Corso Moro, 3

## MARCHE

- ◇ **ANCONA**  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO**  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23  
Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**  
Libreria MORICETTA  
Piazza Annesione, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**  
LA TECNOGRAFICA  
di Mattioli Giuseppe  
Via Mameli, 80/82

## MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**  
DI E.M. Libreria giuridica  
c/o Palazzo di Giustizia  
Viale Elena, 1
- ◇ **ISERNIA**  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**  
Libreria BERTOLOTTI  
Corso Roma, 122  
Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**  
Libreria BORELLI TRE RE  
Corso Allieri, 364
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20  
SO CE DI. S.r.l.  
Via Roma, 80

## PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**  
JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**  
Libreria FRANCO MILELLA  
Viale della Repubblica, 16/B  
Libreria LATERZA e LAVIOSA  
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CORATO (Bari)**  
Libreria GIUSEPPE GALISE  
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
Libreria MILELLA  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**  
IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**  
Libreria DELLE PROFESSIONI  
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**  
Libreria L'AZIENDA  
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36

## CATANIA

- ◇ **ENRICO ARLIA**  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62
- ◇ **LIBreria GARGIULO**  
Via F. Riso, 56/58
- ◇ **LIBreria LA PAGLIA**  
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**  
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**  
Libreria PIROLA  
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74  
Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3  
Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**  
Libreria E. GIGLIO  
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**  
Libreria CASA' DEL LIBRO  
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**  
Libreria LO BUE  
Via Cassio Cortese, 8

## TOSCANA

- ◇ **AREZZO**  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**  
Libreria MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22 R
- ◇ **GROSSETO**  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**  
Libreria AMEDEO NUOVA  
di Quilici Irma & C. S.n.c.  
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**  
Libreria BARONI  
Via S. Paolino, 45/47  
Libreria Prof.le SESTANTE  
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**  
GESTIONE LIBRERIE  
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**  
Libreria VALLERINI  
Via dei Milie, 13
- ◇ **PISTOIA**  
Libreria TURELLI  
Via Macalò, 37
- ◇ **SIENA**  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**  
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.  
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

## VENETO

- ◇ **BELLUNO**  
Cartolibreria BELLUNESE  
di Baldan Michela  
Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
Libreria CANOVA  
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**  
Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**  
Libreria GHELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21  
Libreria GIURIDICA  
Via della Costa, 6
- ◇ **VICENZA**  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43



## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 330.000</li> <li>- semestrale ..... L. 180.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 60.000</li> <li>- semestrale ..... L. 42.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 185.000</li> <li>- semestrale ..... L. 100.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 60.000</li> <li>- semestrale ..... L. 42.000</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 185.000</li> <li>- semestrale ..... L. 100.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 635.000</li> <li>- semestrale ..... L. 350.000</li> </ul>
--	--

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale .....	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» .....	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione .....	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .....	L. 7.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate .....	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna .....	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive .....	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata .....	L. 4.000

*N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L. 295.000
Abbonamento semestrale .....	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 0 0 3 9 0 9 2 \*

L. 4.800